



NEWSLETTER

anno 11° - newsletter 1/2024
Aggiornata al 31 gennaio 2024

PRIMO PIANO

- **Antiriciclaggio: accordo provvisorio tra Consiglio e Parlamento UE sul "Pacchetto AML":** Il 18 gennaio 2024 è stato raggiunto un accordo provvisorio tra il Consiglio e il Parlamento europeo su alcune delle parti del "pacchetto AML" proposto dalla Commissione nel 2021, diretto a rafforzare il sistema finanziario UE dal riciclaggio di denaro e dal finanziamento del terrorismo.
- **Nota di chiarimenti della Banca d'Italia sul Provvedimento del 1° agosto 2023:** Il 9 gennaio 2024 è stato pubblicato dalla Banca d'Italia una nota di chiarimenti in relazione al Provvedimento del 1° agosto 2023, di recepimento degli Orientamenti EBA (EBA/GL/2022/05), su politiche e procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del Responsabile antiriciclaggio.
- **AML/CFT: Linee guida EBA estese ai CASP:** Il 16 gennaio 2024 sono state pubblicate le "Guidelines amended on ML/TF Risk Factors Guidelines" dell'EBA, per mezzo delle quali le Linee guida sui fattori di rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo vengono estese ai fornitori di servizi di crypto-attività (c.d. "Crypto-Asset Service Providers" o "CASP").
- **EBA: in consultazione le nuove Linee guida sulla gestione dei rischi ESG:** L'EBA ha posto in consultazione le nuove Linee guida sulla gestione dei rischi ESG (*Environmental, Social and Governance*), che definiscono i requisiti per identificare, misurare, gestire e monitorare i rischi ESG, anche mediante *action plan* volti ad affrontare i rischi derivanti dalla transizione verso un'economia climaticamente neutrale all'interno dell'Unione Europea.

Sommario

PRIMO PIANO	1
1. Legislazione europea	4
1.1. Data Act: pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'UE il testo del Regolamento	4
1.2. ESRS: pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'UE il testo del Regolamento Delegato	4
1.3. Nuovi criteri dimensionali delle imprese: in Gazzetta Ufficiale dell'UE la Direttiva Delegata (UE) n. 2023/2775	5
1.4. IAS 1: pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'UE il Regolamento (UE) 2023/2822	6
1.5. ESAP: in Gazzetta Ufficiale UE la normativa sul Punto Unico di Accesso Europeo	6
1.6. CSDR: pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento che modifica il Central Securities Depository Regulation	7
1.7. Crowdfunding: in Gazzetta Ufficiale UE le RTS dei progetti	7
1.8. Capital Requirements Regulation: in Gazzetta Ufficiale UE gli RTS sul rischio da scenario di stress	8
1.9. Parlamento UE: approvata la Direttiva sul divieto di greenwashing	8
2. Legislazione nazionale	10
2.1. Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale	10
2.2. Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022	10
2.3. Legge di Bilancio 2024.....	11
2.4. D.M. 15 dicembre 2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale	12
2.5. D.M. 211/2023: in GU le novità sul microcredito	13
2.6. D. Lgs. n. 224/2023: in GU il decreto di adeguamento della normativa italiana in materia di risanamento e risoluzione delle CCP	13
2.7. NPLs: in pubblica consultazione il decreto legislativo di recepimento della SMD	14
3. Decreti, regolamenti e disposizioni di vigilanza	16
3.1. Aggiornamento codici SOS.....	16
3.2. Provvedimento IVASS n.141/2023: definiti i nuovi parametri di calibrazione dei sinistri per il 2024	16
3.3. ESMA: al via un'azione di vigilanza sui controlli pre-trade basati sulla negoziazione algoritmica	17
3.4. Banca d'Italia: aggiornate le disposizioni di vigilanza sulla disciplina IRRBB e CSRBB	18
3.5. ESAs: pubblicate le prime norme tecniche RTS ed ITS di attuazione del Regolamento DORA.....	18
3.6. IVASS: nuove modalità di verifica delle polizze fideiussorie	19
3.7. EBA: pubblicato il report finale sulle modifiche alle segnalazioni dei fondi propri per il rischio di mercato	20
3.8. COVIP: richieste agli Enti previdenziali le informazioni e i documenti sulla politica d'investimento 2023	20
3.9. Antiriciclaggio: accordo provvisorio tra Consiglio e Parlamento UE sul "Pacchetto AML"	21
3.10. IVASS: pubblicate le nuove modalità di comunicazione dei pagamenti sulle polizze vita dormienti.....	22
4. Orientamenti, linee guida e Q&A	23
4.1. Comitato Italiano per la Corporate Governance: Relazione 2023	23
4.2. Norme di comportamento del collegio sindacale delle non quotate: novità CNDCEC.....	23
4.3. Norme di comportamento del collegio sindacale delle quotate: novità CNDCEC.....	24
4.4. Nota di chiarimenti della Banca d'Italia sul Provvedimento del 1° agosto 2023	25
4.5. EFRAG: in consultazione le prime tre bozze degli ESRS	25
4.6. EIOPA: pubblicati i risultati dello studio sulla valutazione del rischio di sottoscrizione danni nei modelli interni.....	26
4.7. ESMA: pubblicato lo studio sulle esposizioni nel settore immobiliare degli operatori finanziari.....	27
4.8. Nuovo Questionario AML per gli intermediari vigilati	27
4.9. Agenzia delle Entrate: definiti i casi di applicabilità dell'esenzione di plusvalenze da cessione di quote di OICR immobiliari.....	27
4.10. EIOPA: pubblicata la seconda relazione sulla distribuzione dei prodotti assicurativi in UE	28
4.11. Banca d'Italia: recepiti gli Orientamenti EBA sulla meccanica di scambio nel bail-in.....	29
4.12. AML/CFT: Linee guida EBA estese ai CASP	30
4.13. EBA: in consultazione le modifiche agli RTS sulla valutazione prudente	30
4.14. EBA: pubblicati i nuovi indicatori per l'individuazione delle banche "G-SII"	31

4.15. EDPB: pubblicata la nuova raccolta di casi tematici "one-stop-shop"	31
4.16. EDPB: pubblicata l'indagine CEF 2023 sul ruolo dei DPO	31
4.17. EBA: in consultazione le nuove Linee guida sulla gestione dei rischi ESG	32
4.18. EBA: pubblicate le modifiche per la raccolta dati nell'esercizio di benchmarking 2025	33
4.19. EBA: escluse modifiche al Net Stable Funding Ratio (NSFR)	33
4.20. ESG: da Assonime alcune Linee Guida per il reporting di sostenibilità delle quotate su Euronext Growth Milan	34
4.21. AML: dalla UIF i dati sulle SOS del secondo semestre 2023	34
4.22. CONSOB: approfondimento sugli strumenti di debito chirografario di II livello	35
4.23. Assonime: la nuova guida sui Principi G20/OCSE in materia di Corporate Governance	36
4.24. IA: dalla Commissione UE un pacchetto di misure per sostenere start-up e PMI	36
4.25. Financial Stability Board: pubblicato il programma di lavoro 2024	37
4.26. EMIR: la CONSOB si adegua agli Orientamenti ESMA sulle segnalazioni delle operazioni in contratti derivati	38
4.27. EFRAG: in pubblica consultazione i nuovi standard ESRS di sostenibilità per le PMI	38
4.28. ESMA: in pubblica consultazione le linee guida in materia di sollecitazione inversa e classificazione delle crypto-attività	40
4.29. EBA: pubblicata un'indagine sulle metodologie di classificazione dei rischi ESG negli istituti di credito	40
4.30. EDPB: disponibile il nuovo software "website auditing tool"	41
4.31. Q&A EBA: regime di remunerazione variabile ai sensi della CRD	41
4.32. BCE: aggiornato il piano di sviluppo sui rischi climatici e ambientali per il biennio 2024-2025	42

1. Legislazione europea

1.1. Data Act: pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'UE il testo del Regolamento

Tutti gli operatori

Il Regolamento (UE) n. 2854/2023 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito il "Regolamento"), noto come "*Data Act*", riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'UE del 22 dicembre 2023.

L'obiettivo del Regolamento è, da un lato, quello di attribuire maggior potere ai consumatori e alle aziende, consentendo loro di influenzare l'uso dei dati generati dai prodotti realizzati dalle imprese e utilizzati dagli stessi consumatori; dall'altro, quello di incentivare la *digital transformation* in tutti i settori dell'UE, mettendo a disposizione di imprese, cittadini e della pubblica amministrazione, un maggior numero di dati e definendo regole sul loro uso e accesso, in particolare:

- regole dirette a potenziare il diritto delle imprese e dei consumatori che generano questi dati, stabilendo chi può utilizzarli e sulla base di quali condizioni;
- regole volte a prevenire l'abuso di disparità contrattuali che possono impedire un'equa condivisione dei dati;
- misure che permettono agli enti pubblici di accedere e utilizzare i dati conservati dal settore privato, relativi a determinati obiettivi di pubblico interesse;
- misure dirette a stabilire le giuste condizioni quadro relative al mercato del cloud dell'Unione Europea, consentendo ai clienti di passare da un fornitore di servizi di trattamento dei dati all'altro.

Viene inoltre garantita la protezione dei segreti commerciali e dei diritti di proprietà intellettuale.

Il Regolamento entrerà in vigore il 20° giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE, ma verrà applicato a partire dal 12 settembre 2025.

Per la consultazione integrale del Regolamento, cliccare [qui](#).

1.2. ESRS: pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'UE il testo del Regolamento Delegato

Tutti gli operatori

Il Regolamento Delegato (UE) n. 2772/2023 della Commissione del 31 luglio 2023, relativo ai principi di rendicontazione di sostenibilità (cd. "*European Sustainability Reporting Standards*" o "ESRS"), il quale integra la Direttiva 2013/34/UE (cd. "Direttiva") riguardante i bilanci d'esercizio, i bilanci consolidati e le relazioni di particolari tipologie di imprese, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'UE del 22 dicembre 2023.

La Direttiva impone alle PMI e alle grandi imprese, i cui valori mobiliari sono negoziati nei mercati regolamentati dell'Unione Europea, di includere in un'apposita sezione della loro relazione sulla gestione, o della relazione consolidata sulla gestione, le informazioni relative all'impatto dell'impresa in materia di sostenibilità.

Nell'Allegato I del Regolamento sono riportate le tre tipologie di standards di rendicontazione sulla sostenibilità:

- trasversali;
- tematici ("ESG");
- settoriali.

I principi trasversali e quelli tematici si applicano a tutte le imprese indipendentemente dal settore in cui svolgono la loro attività.

I principi trasversali, in dettaglio, stabiliscono le convenzioni redazionali, i concetti fondamentali e stabiliscono i requisiti generali per preparare e presentare le informazioni relative alla sostenibilità.

Gli ERS stabiliscono, inoltre, gli obblighi di informativa relativamente ai temi della sostenibilità sulla governance degli ambiti di rendicontazione, sulla strategia, sulla gestione di impatti, rischi e opportunità e su metriche e obiettivi.

Il Regolamento si applica in tutti gli Stati membri dell'UE a far data del 1 gennaio 2024 per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1 gennaio 2024, o in data successiva.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

1.3. Nuovi criteri dimensionali delle imprese: in Gazzetta Ufficiale dell'UE la Direttiva Delegata (UE) n. 2023/2775

Tutti gli operatori

La Direttiva Delegata (UE) n. 2023/2775 (di seguito la "Direttiva Delegata"), emanata dalla Commissione Europea il 17 ottobre 2023, è stata resa pubblica sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE il 21 dicembre 2023.

Tramite essa vengono aggiornati i criteri dimensionali applicabili alle microimprese e a quelle piccole, medie e grandi, considerando l'elevata inflazione del biennio 2021-2022 e i suoi effetti per il mercato dell'Unione.

Di seguito, vengono riportati i nuovi parametri.

1) Microimprese (imprese che a chiusura di bilancio non superano almeno due dei seguenti requisiti)

- totale stato patrimoniale: euro 450.000
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 900.000
- numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 10

2) Piccole imprese (imprese che a chiusura di bilancio non superano almeno due dei seguenti requisiti)

- totale stato patrimoniale: euro 5.000.000
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 10.000.000
- numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 50

3. Medie imprese (imprese che a chiusura di bilancio non superano almeno due dei seguenti requisiti)

- totale stato patrimoniale: euro 25.000.000
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 50.000.000
- numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250

4. Grandi imprese (imprese che a chiusura di bilancio superano almeno due dei seguenti requisiti)

- totale stato patrimoniale: euro 25.000.000
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 50.000.000
- numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

Gli Stati membri dovranno uniformarsi alla Direttiva Delegata entro il 24 dicembre 2024, comunicando

con tempestività alla Commissione Europea il testo delle disposizioni che verranno applicate agli esercizi finanziari a far data del 1 gennaio 2024 o successivi.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

1.4. **IAS 1: pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'UE il Regolamento (UE) 2023/2822**

Tutti gli operatori

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 20 dicembre 2023 il Regolamento (UE) n. 2822/2023, che modifica il Regolamento (UE) n. 1803/2023 in merito all'*International Accounting Standard 1* (IAS 1).

Così facendo, la Commissione ha voluto allineare il precedente Regolamento (UE) n. 2023/1803 alle più recenti modifiche realizzate dall'*International Accounting Standards Board* (IASB).

Tra il 2020 ed il 2022, lo IASB pubblicò diverse modifiche al Principio contabile internazionale n. 1 - Presentazione del bilancio (IAS 1), specificando il modo in cui un'impresa debba indicare, nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, il debito e le altre passività con data di estinzione non nota.

Secondo queste modifiche, il debito o le altre passività devono essere classificati come correnti (con data di estinzione effettiva o potenziale entro dodici mesi) o non correnti.

Dopo alcune consultazioni con l'*European Financial Reporting Advisory Group* (EFRAG), la Commissione ha ritenuto le modifiche ammissibili.

Il Regolamento (UE) n. 2822/2022 entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.

Le imprese applicheranno le modifiche dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario, indipendentemente che abbia come data d'inizio il 1 gennaio 2024 o una data successiva.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

1.5. **ESAP: in Gazzetta Ufficiale UE la normativa sul Punto Unico di Accesso Europeo**

Tutti gli operatori

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 20 dicembre 2023 i tre testi normativi inerenti l'European Single Access Point (ESAP), in grado di fornire al pubblico informazioni pertinenti i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità.

In particolare:

1. il Regolamento (UE) n. 2859/2023 istituisce il Punto di Accesso Unico Europeo (l'ESAP);
2. il Regolamento (UE) n. 2869/2023 modifica alcuni dei regolamenti elencati nel 13° "Considerando", per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento dell'ESAP;
3. la Direttiva (UE) n. 2023/2864 modifica alcune delle direttive elencate nel 13° "Considerando", per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento dell'ESAP.

Il Punto Unico di Accesso Europeo, che verrà istituito e gestito dall'ESMA entro il 10 luglio 2027, consentirà di accedere in maniera del tutto gratuita, centralizzata, facilmente utilizzabile e digitale alle informazioni finanziarie e di sostenibilità rese pubbliche dalle imprese europee di ogni dimensione, semplificando, in questo modo, il processo decisionale per gli investitori.

Inoltre, una circolazione delle informazioni più consentirà di promuovere l'integrazione dei servizi finanziari e dei mercati dei capitali in ambito UE.

L'ESAP raccoglierà informazioni già disponibili al pubblico, sulla base del quadro normativo europeo,

senza alcun obbligo normativo in capo alle imprese europee.

Dal 10 gennaio 2030, inoltre, prenderà avvio la trasmissione dei dati su base volontaria verso l'organismo di raccolta dello Stato membro in cui il soggetto ha la sede legale; di conseguenza, entro il 9 gennaio dello stesso anno, ciascuno Stato membro dovrà nominare almeno un organismo di raccolta delle informazioni trasmesse su base volontaria, notificando così l'ESMA.

Per maggiori dettagli sul Regolamento (UE) n. 2859/2023, cliccare [qui](#).

Per maggiori dettagli sul Regolamento (UE) n. 2869/2023, cliccare [qui](#).

Per maggiori dettagli sulla Direttiva (UE) n. 2023/2864, cliccare [qui](#).

1.6. **CSDR: pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento che modifica il Central Securities Depository Regulation**

Banca, SIM

Publicato in Gazzetta Ufficiale dell'UE il Regolamento (UE) n. 2845/2023, che modifica il Regolamento (UE) n. 909/2014 c.d. "CSDR" (*Central Securities Depository Regulation*) sui depositari centrali di titoli.

Il Regolamento di modifica nasce da una consultazione mirata eseguita dalla Commissione europea sull'applicazione del Regolamento CSDR, con i contributi dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e del Sistema europeo di banche centrali (SEBC).

Le modifiche sono riferite fondamentalmente ai seguenti temi:

- il regolamento degli strumenti finanziari;
- la prestazione di servizi transfrontalieri;
- la cooperazione in materia di vigilanza;
- la prestazione di servizi accessori di tipo bancario;
- i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi.

Il CSDR uniforma gli obblighi in materia di regolamento degli strumenti finanziari e le norme riguardanti l'organizzazione dei depositari centrali di titoli (CSD), nonché lo svolgimento delle loro attività per promuovere un regolamento sicuro, efficace e flessibile.

Nonostante ciò, si è convenuto che una semplificazione dei requisiti in alcuni settori disciplinati dal Regolamento (UE) n. 2014/909 si sarebbe tradotta in un allineamento maggiore con il programma della Commissione di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (c.d. "*Regulatory fitness and performance programme*", o REFIT), tramite il quale la Commissione europea intende far sì che le leggi dell'UE producano gli obiettivi che si prefiggono a un costo minimo a vantaggio dei cittadini e delle imprese.

La relazione presentata dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio in relazione al CSDR è stata pubblicata lo scorso 1° luglio 2021; questa ha definito quelli che sono i settori che necessitano di un'azione mirata al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo di tale regolamento.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

1.7. **Crowdfunding: in Gazzetta Ufficiale UE le RTS dei progetti**

*Operatore c
rowdfunding*

Il Regolamento delegato (UE) n. 358/2024 (di seguito il "Regolamento delegato"), recante le norme tecniche di regolamentazione (c.d. "RTS") sui requisiti in materia di punteggio di affidabilità creditizia dei progetti di crowdfunding, di determinazione del prezzo delle relative offerte e delle politiche e procedure

di gestione dei rischi, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE n. 358/2024 del 22 gennaio 2024.

Il Regolamento delegato va ad integrare il Regolamento (UE) n. 1503/2020 sui fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e si basa sui progetti di RTS realizzati dall'EBA, in concerto con l'ESMA.

In particolare, l'art. 23 del Regolamento (UE) n. 1503/2020 obbliga i fornitori di servizi di crowdfunding a fornire agli investitori informazioni sufficienti sulla qualità dei progetti di crowdfunding e dei titolari di progetti, mettendo a disposizione degli stessi investitori una scheda informativa chiave sull'investimento (c.d. "*Key Investment Information Sheet*" o "KIIS"), dove sono inserite le informazioni necessarie per prendere una decisione di investimento informata nonché consapevole della propria propensione al rischio.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

1.8. Capital Requirements Regulation: in Gazzetta Ufficiale UE gli RTS sul rischio da scenario di stress

Banca, SIM

Il Regolamento delegato (UE) n. 397/2024, che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 (c.d. "*Capital Requirements Regulation*", CRR) in materia di norme tecniche di regolamentazione (RTS) per il calcolo della misura del rischio da scenario di stress, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 29 gennaio 2024.

Il Regolamento delegato si basa sui progetti di RTS che l'EBA aveva presentato alla Commissione europea dopo averli posti in pubblica consultazione.

Gli RTS per il rischio da scenario di stress si rifanno alle norme internazionali stabilite, nel gennaio 2019, dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, e considerano la rilevanza dei requisiti dei fondi propri per i fattori di rischio "non modellizzabili".

In particolare, sono state definite una serie di metodologie specifiche e dettagliate che ipotizzano scenari estremi di *shock* per fattori di rischio non modellizzabili, conformemente all'art. 325 *quatersexagies*, paragrafo 3, comma 2, del Regolamento CRR.

Sulla base degli RTS oggetto della CRR, e al fine di assicurare condizioni di parità tra gli enti dell'Unione, le misure del rischio di scenario di stress vengono aggregate applicando la formula di aggregazione concordata nel corso di Basilea 2019.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

1.9. Parlamento UE: approvata la Direttiva sul divieto di greenwashing

Tutti gli operatori

Il 10 gennaio 2024 è stata approvata la Direttiva del Parlamento UE, proposta dalla Commissione, che modifica quella sui diritti dei consumatori (Direttiva 2011/83/UE) e quella sulle pratiche commerciali sleali (Direttiva 2005/29/CE), diretta a responsabilizzare i consumatori in materia di transizione *ecogreen*, rafforzando la tutela dalle pratiche sleali in materia di *greenwashing* ("ambientalismo di facciata"), al fine di consentire ai consumatori di compiere le scelte di acquisto in maniera più informata.

Le nuove regole renderanno, ad esempio, l'etichettatura dei prodotti più precisa ed affidabile, non consentendo l'utilizzo di indicazioni ambientali generiche come "rispettoso dell'ambiente", "rispettoso degli animali", "verde", "naturale", "biodegradabile", "a impatto climatico zero" o "eco" se non supportate da prove.

Ad essere regolamentato sarà anche l'uso dei marchi di sostenibilità; in particolare, in futuro, verrà permesso di utilizzare solo marchi basati su sistemi di certificazione approvati o creati da autorità pubbliche.

La Direttiva vieterà ogni dichiarazione che suggerisce un impatto sull'ambiente neutro, ridotto o positivo a seconda della partecipazione a sistemi di compensazione delle emissioni; inoltre, produttori e

consumatori dovranno essere più attenti alla durata dei prodotti: le informazioni sulla garanzia dovranno essere ben visibili e verrà creato un nuovo marchio armonizzato per dare maggiore rilevanza ai prodotti con un periodo di garanzia più esteso.

Saranno altresì vietate:

- indicazioni infondate sulla durata;
- inviti a sostituire i beni di consumo prima del necessario;
- false dichiarazioni sulla riparabilità di un prodotto.

La Direttiva è ora in attesa di ricevere l'approvazione definitiva da parte del Consiglio.

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale UE, gli Stati membri avranno 2 anni di tempo per recepirla a livello nazionale.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

2. Legislazione nazionale

2.1. Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale

Tutti gli operatori

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2023 il D. Lgs. n. 209/2023 che attua la riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale.

Il decreto è in vigore dal 29 dicembre 2023.

Esso reca norme in materia di:

- residenza fiscale di persone fisiche, società e altri enti;
- regimi agevolativi per i lavoratori rimpatriati ed imprese che investono in Italia;
- *Global minimum tax* per i gruppi multinazionali, a seguito del recepimento della Direttiva (UE) n. 2022/2523;
- semplificazione del regime delle società estere controllate;
- norme per favorire la conformità in materia di disallineamenti da ibridi.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

2.2. Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

Tutti gli operatori

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 la Legge n. 214/2023 (c.d. "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022").

Tra i principali temi trattati rientrano:

1. Energia

- misure per l'adozione dei piani di sviluppo della rete di spostamento del gas naturale e della rete elettrica di trasmissione nazionale;
- integrazioni della disciplina dei servizi volti alla riduzione delle emissioni prodotte dalle navi che attraccano in porto;
- disposizioni per la promozione della concorrenza nel settore del gas naturale.

2. Trasporti

- modifiche all'art. 45 del D. Lgs. n. 81/2008, in tema di sicurezza sul luogo di lavoro.

3. Rifiuti

- modifiche all'art. 8 del D. Lgs. n. 49/2014, in materia di obblighi dei sistemi di gestione nel settore dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e disposizioni per favorire la concorrenza in tale settore.

4. Commercio al dettaglio

- agevolazioni in materia di attività commerciali;
- agevolazioni sulla disciplina delle vendite promozionali e sottocosto.

5. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)

- esteso a 90 giorni il termine per la comunicazione, da parte dell'AGCM, delle proprie conclusioni sulle istruttorie sulle operazioni di concentrazione;
- designata quale autorità atta a dare esecuzione al Regolamento (UE) n. 1925/2022 sui Mercati Digitali (c.d. "Digital Market Act").

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

2.3. Legge di Bilancio 2024

Tutti gli operatori

È stata pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 40 della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 la Legge n. 213/2023 (c.d. "Legge di bilancio 2024"), in vigore dal 1 gennaio 2024.

Tra le principali novità che riguardano **il lavoro e le imprese** rientrano:

- taglio del cuneo fiscale: circa dieci miliardi sono destinati al rinnovo nel 2024 del taglio del cuneo fiscale, in particolare il 7% per i redditi fino a euro 25.000 ed il 6% per i redditi fino a euro 35.000;
- riforma delle aliquote IRPEF: gli scaglioni IRPEF si riducono da quattro a tre; in particolare, fino ai redditi di euro 28.000 l'aliquota sarà al 23% e la soglia dell'area *no tax* è stata estesa sino a euro 8.500.

Relativamente al **mercato del lavoro**:

- detassazione dei premi produttività dal 10% al 5% prevista anche per il 2024;
- elevata la soglia di esenzione dal computo del reddito imponibile per i *fringe benefits*; in particolare, fino a euro 1.000 per tutti i lavoratori e fino a euro 2.000 per i lavoratori con figli.

Con riferimento alle **imprese**:

- previste deduzioni, dal 120% al 130%, per le imprese che assumono a tempo indeterminato giovani, donne, lavoratori di categorie svantaggiate ed ex percettori del reddito di cittadinanza;
- 1,8 miliardi di euro vengono indirizzati al credito di imposta delle imprese che investono in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES ("Zona Economica Speciale") unica del Mezzogiorno;
- rinviata al 1 luglio 2024 l'entrata in vigore della tassa sulla plastica e sullo zucchero;
- introdotto l'obbligo, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, di definire, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni delle immobilizzazioni materiali direttamente causati da calamità naturali.

Per quanto concerne gli **investimenti pubblici nel settore privato e le garanzie statali**:

- approvato il c.d. "Piano Archimede", diretto a riformare la gestione delle garanzie pubbliche, con l'obiettivo di favorire gli investimenti che garantiscano un elevato valore aggiunto come quelli nelle infrastrutture strategiche e per la transizione tecnologica, *green* e digitale delle imprese.

In materia di **fiscalità**:

- introdotta la "*Global minimum tax*" che definisce una tassazione minima al 15% per i gruppi multinazionali con fatturato annuo superiore ad euro 750 milioni;
- per le imprese e le attività produttive che ritornano a investire in Italia, è prevista una riduzione del 50% delle imposte sui redditi;
- previste esenzioni IMU per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive o attività di religione o di culto, con riguardo alle attività svolte da enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché Trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale e OICR residenti nel territorio dello Stato;
- aumentata dal 21% al 26% l'aliquota di imposta (una cedolare secca) applicabile ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati da persone fisiche, nel caso di locazione di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta.

Per consultare il documento, cliccare [qui](#).

2.4. D.M. 15 dicembre 2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Tutti gli operatori

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2023 il D.M. 15 dicembre 2023 recante le direttive per l'attuazione delle operazioni finanziarie come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003 (c.d. "Testo unico delle disposizioni in materia di debito pubblico").

L'art. 3, comma 1 del su citato Testo unico consente al Ministro dell'economia e delle finanze di emanare ogni anno finanziario, e nel limite annualmente stabilito dalla legge di bilancio, decreti che permettono al Tesoro di porre in essere operazioni finanziarie dirette alla gestione del debito pubblico.

Grazie ad essi, il Tesoro è in grado di poter:

- eseguire operazioni di indebitamento nazionali o estere tramite prodotti e strumenti finanziari a breve, media e lunga scadenza, con specifica dell'ammontare nominale, del tasso di interesse o dei criteri di determinazione, della durata, dell'importo minimo sottoscrivibile, del sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;
- emettere temporaneamente prestiti per il tramite di operazioni finanziarie come quelle "pronti contro termine" o altre;
- emettere prestiti per costruire un portafoglio attivo di titoli di Stato per realizzare operazioni "pronti contro termine" o altre;
- effettuare operazioni di rimborso anticipato o di scambio di titoli e servirsi di altri strumenti in circolazione sui mercati finanziari internazionali.

Il D.M. 15 dicembre 2023 sancisce, per l'anno finanziario 2024, quelli che sono gli obiettivi per lo svolgimento dell'attività amministrativa nel settore delle operazioni finanziarie di gestione del debito pubblico, precisando i limiti da osservare e le modalità cui l'amministrazione deve attenersi.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

2.5. **D.M. 211/2023: in GU le novità sul microcredito**

*Banca,
Filiale di
Banca
estera, Inter
mediario
106 Tub,
Operatore
ex art. 111
Tub*

Il D.M. 211/2023 (di seguito il “Decreto”), recante modifiche alla disciplina del microcredito, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2023.

In particolare, il Decreto modifica il Regolamento di cui al D.M. 176/2014 sulla disciplina del microcredito, in attuazione dell’art. 111, comma 5, del D. Lgs. n.385/1993 (TUB), nonché in attuazione dell’art. 1, comma 914, della Legge 234/2021.

I soggetti erogatori di microcredito, in particolare banche, intermediari finanziari ex art.106 TUB (senza necessità di iscrizione al relativo albo) e operatori ex art. 111 TUB, possono concedere finanziamenti, di importo contenuto, finalizzati a favorire l’avvio o l’esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa (c.d. “microcredito imprenditoriale”) e a sostenere persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale (c.d. “microcredito sociale”).

Le caratteristiche dei finanziamenti, le finalità ed i beneficiari per ciascuna forma di microcredito sono riportati all’art. 111 TUB e nel D.M. 176/2014.

Il Regolamento oggetto del Decreto stabilisce che:

- l’ammontare dei finanziamenti erogati dagli operatori di microcredito a un singolo beneficiario non deve superare il 10% del capitale sociale al netto delle perdite, come risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato;
- i microcrediti erogati potranno arrivare fino alla soglia massima di 75.000 euro (100.000 euro per le Società a responsabilità limitata), con una durata complessiva del prestito che passa da 7 a 10 anni;
- il microcredito potrà essere concesso a chi ha bisogno di finanze per l’avvio di un’attività lavorativa autonoma o nella forma della microimpresa, organizzata anche in forma di S.r.l.

Le disposizioni del decreto dovranno applicarsi ai finanziamenti concessi successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso, ossia il 12 gennaio 2024.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

2.6. **D. Lgs. n. 224/2023: in GU il decreto di adeguamento della normativa italiana in materia di risanamento e risoluzione delle CCP**

*Autorità,
CCP*

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2024 il D. Lgs. n. 224/2023 (di seguito il “Decreto”).

Il testo normativo che disciplina l’adeguamento della normativa italiana alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2021/23, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali (c.d. “CCP”) aventi sede in Italia, verso le quali è avviata un’azione di risoluzione.

Il Decreto:

1. designa Banca d'Italia quale unica autorità di risoluzione nei confronti delle CCP con sede legale in Italia;
2. designa il Ministro dell'economia e delle finanze quale soggetto designato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 2021/23;
3. la Banca d'Italia, Consob ed il MEF dovranno stabilire le modalità per la tempestiva condivisione delle informazioni, al fine di garantire efficacia ed efficienza nel governo delle crisi;
4. specifica quando una CCP deve essere considerata in dissesto ai fini di cui all'art. 22, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (UE) n. 2021/23;
5. definisce il contenuto del provvedimento con cui la Banca d'Italia definirà l'avvio della risoluzione, che dovrà includere (i) i presupposti per l'avvio della risoluzione e (ii) il programma di risoluzione, compresi gli strumenti di risoluzione che la Banca d'Italia intende adottare nei confronti della CCP;
6. le modalità di attuazione del programma di risoluzione;
7. le indicazioni circa l'utilizzo dello strumento della CCP-ponte.

Banca d'Italia e Consob dovranno emanare disposizioni di attuazione del Decreto non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore dello stesso, prevista il 31 gennaio 2024.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

2.7. NPLs: in pubblica consultazione il decreto legislativo di recepimento della SMD

*Banca, Inter
mediario
106 Tub,
SPV*

Il Dipartimento del Tesoro ha posto in pubblica consultazione lo schema di decreto legislativo che recepisce la Direttiva (UE) n. 2021/2167 (c.d. "Secondary Market Directive", SMD) su gestori e acquirenti di crediti *non-performing* (c.d. "NPLs"), approvata dal Parlamento e dal Consiglio UE il 24 novembre 2021.

La Direttiva SMD ha come obiettivo quello di incoraggiare lo sviluppo di mercati secondari di NPLs all'interno dell'Unione Europea e rafforzare i presidi posti a tutela dei debitori ceduti, mediante:

- l'eliminazione degli ostacoli (livello nazionale) al trasferimento di NPLs, liberalizzandone, ad esempio, la cessione da parte degli enti creditizi ai c.d. "acquirenti di crediti";
- il potenziamento dell'attività di adeguata verifica da parte dei potenziali acquirenti;
- l'aumento della competizione, anche su base transnazionale, per favorire l'ingresso di nuovi *player* attraverso l'apertura dei singoli mercati nazionali;
- l'incremento dei presidi sul mercato dei crediti e le tutele in favore dei debitori ceduti, tramite la creazione di un regime autorizzativo e di vigilanza minimo applicabile ai "gestori di crediti";
- l'introduzione di disposizioni dirette a tutelare i debitori, anche in caso di cessione dei crediti a soggetti di paesi terzi, disponendo: 1) obblighi informativi; 2) specifiche regole di condotta; 3) un nuovo regime di pubblicità per i gestori di crediti attraverso la costituzione di un nuovo albo di vigilanza; 4) la possibilità di presentare reclami e nuovi presidi in materia contrattuale e nei rapporti creditore-debitore.

Il recepimento della Direttiva sui gestori e acquirenti di NPLs all'interno degli Stati membri era stato fissato per il 29 dicembre 2023.

Considerato il decorso del termine fissato per l'emanazione del decreto legislativo di attuazione, è stato

posto in consultazione lo schema di proposta di recepimento della SMD.

In dettaglio, sono stati proposti degli emendamenti al D. Lgs. n. 385/1993 (TUB), per il tramite dell'introduzione, nel Titolo V, di un nuovo Capo II, dedicato all'attività di acquisto e gestione di NPLs e, quindi, la disciplina del nuovo intermediario introdotto dalla SMD, vale a dire il "gestore di crediti in sofferenza", autorizzato e vigilato dalla Banca d'Italia.

Sono inoltre previsti poi interventi anche sul Titolo VI, in materia di trasparenza e rapporti con i clienti, e sulla disciplina sanzionatoria, di cui al Titolo VIII.

Alla Banca d'Italia è stato riconosciuto il potere di emanare le necessarie disposizioni di attuazione, che si riferano ad aspetti di natura tecnica o applicativa, mentre al MEF è stato riconosciuto il potere di individuare altri soggetti che, vista l'attività svolta, potrebbero essere esclusi dall'applicazione del nuovo Capo II del TUB (es. notai, ufficiali giudiziari, ecc.).

Oltre agli emendamenti al TUB, nello schema di decreto legislativo è stata proposta anche la modifica dell'art. 19-*bis* del D. Lgs. n. 39/2010 in materia di revisione legale dei conti, così da poter comprendere anche i gestori dei crediti in sofferenza tra gli enti soggetti a regime, ai sensi del nuovo art. 114, comma 6, del TUB.

Le osservazioni dovranno essere inviate entro, e non oltre, il 29 febbraio 2024.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

3. Decreti, regolamenti e disposizioni di vigilanza

3.1. Aggiornamento codici SOS

Tutti gli operatori

L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (di seguito "UIF"), con comunicazione del 29 dicembre 2023, ha aggiornato i codici dei c.d. "fenomeni" che possono essere oggetto di SOS (Segnalazione di Operazioni Sospette), invitando così i soggetti interessati, vale a dire i "destinatari" del Provvedimento UIF del 12 maggio 2023 (recante i nuovi indicatori di anomalia), a prenderne visione.

A ciascun codice viene associata una descrizione del fenomeno e i principali riferimenti (non esaustivi) che permettono di determinarlo.

Di seguito si riportano i codici aggiornati:

F02 Frode IVA intracomunitaria (Comunicazione della UIF del 10.11.2020, schema B)

F11 Abuso finanziamenti pubblici (Principali riferimenti: sub-indici 9.18 e 10.11)

F12 Conti dedicati: utilizzo anomalo (Comunicazione della UIF del 13.10.2009)

I02 Frodi informatiche (Comunicazione della UIF del 5.02.2010)

U01 Usura (Principali riferimenti: sub-indici 14.6, 14.7, 14.9, 14.10, 14.12, 14.13, 14.14)

F13 Frodi fiscali internazionali (Comunicazione della UIF del 10.11.2020, schema C)

F03 Frodi nelle fatturazioni (Comunicazione della UIF del 10.11.2020, schema A)

C00 Carte di pagamento: utilizzo anomalo (Principali riferimenti: indicatore 15 e relativi sub-indici)

H00 Mandati fiduciari, trust e altri strumenti di protezione patrimoniale: utilizzo anomalo (Principali riferimenti: indicatori 28, 29 e 30 e relativi sub-indici)

G01 Giochi e scommesse: operatività anomala (Principali riferimenti: indicatori 22 e 23 e relativi sub-indici)

E08 Money transfer: trasferimento anomalo (Principali riferimenti: indicatore 16 e relativi sub-indici)

P12 Crypto-assets: operatività anomala (Principali riferimenti: indicatori 26 e 27 e relativi sub-indici)

PN1 Anomalie connesse all'attuazione del PNRR (Comunicazione della UIF dell'11.04.2022)

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

3.2. Provvedimento IVASS n.141/2023: definiti i nuovi parametri di calibrazione dei sinistri per il 2024

Assicurazione

Il Provvedimento IVASS n. 141/2023 (di seguito il "Provvedimento"), che definisce i parametri di calibrazione per il calcolo degli incentivi e delle penalizzazioni inerenti i sinistri dell'esercizio 2024, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2023, ed è in vigore dall'1 gennaio 2024.

Di seguito si riportano i parametri di calibrazione oggetto del Provvedimento:

1. Soglie minime dei premi lordi contabilizzati:

le compensazioni, di cui all'art. 13 del D.P.R. 18 luglio 2006, relative ai sinistri di cui all'articolo 1, sono integrate con i valori degli incentivi e delle penalizzazioni previsti all'art. 5, comma 3, del Provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, per le imprese che nell'esercizio 2024 contabilizzano premi lordi superiori alle soglie di seguito indicate:

- 40 milioni di euro per la macroclasse "autoveicoli";

- 5 milioni di euro per la macroclasse “ciclomotori e motocicli”.

2. Misura dei percentili:

- per la macroclasse “autoveicoli” il percentile minimo è il 4° e quello massimo il 98°;
- per la macroclasse “ciclomotori e motocicli” il percentile minimo è il 4° e quello massimo il 98°.

3. Coefficienti angolari delle rette:

- 0,199044887 per la macroclasse “Autoveicoli” (Antifrode);
- 0,000078090 per la macroclasse “Autoveicoli” (Costo cose Z1);
- 0,000059331 per la macroclasse “Autoveicoli” (Costo cose Z2);
- 0,000076890 per la macroclasse “Autoveicoli” (Costo cose Z3);
- 0,000071018 per la macroclasse “Autoveicoli” (Costo persone);
- 0,347900375 per la macroclasse “Autoveicoli” (Dinamica);
- 0,026960390 per la macroclasse “Autoveicoli” (Velocità di liquidazione);
- 0,000004957 per la macroclasse “Ciclomotori e motocicli” (Costo persone);
- 0,025978785 per la macroclasse “Ciclomotori e motocicli” (Velocità di liquidazione).

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

3.3. ESMA: al via un'azione di vigilanza sui controlli pre-trade basati sulla negoziazione algoritmica

SIM, Banca

L'11 gennaio 2024, l'ESMA ha comunicato l'intenzione di avviare, nel corso dell'anno corrente, un'azione comune di vigilanza con le autorità nazionali al fine di valutare l'attuazione dei controlli pre-negoziazione da parte delle imprese di investimento che ricorrono a tecniche di negoziazione su base algoritmica.

Le imprese di investimento effettuano questo genere di controlli per prevenire, al momento dell'immissione degli ordini, l'invio di ordini errati alle sedi di negoziazione.

La materia dei controlli pre-negoziazione è disciplinata dalla MiFID II e, in particolare, dal Regolamento delegato (UE) n. 589/2017, che indica i requisiti organizzativi delle imprese di investimento che effettuano la negoziazione algoritmica.

In seguito al c.d. “Flash Crash” del 6 maggio 2022, che ha visto un improvviso crollo dell'indice Dow Jones a causa delle *bad news* che continuavano a diffondersi sulla crisi greca nell'eurozona, l'ESMA e le autorità nazionali di vigilanza hanno deciso di lanciare un'azione comune di vigilanza con l'obiettivo di raccogliere informazioni su come le imprese utilizzano i controlli pre-negoziazione.

L'azione comune coprirà i seguenti temi:

1. l'implementazione dei controlli pre-trade, compresa la metodologia di calibrazione e l'uso di blocchi rigidi e morbidi nella loro progettazione;
2. la definizione dei *credit and risk limits* e loro interazione con i controlli pre-trade;
3. monitoraggio e quadro di *governance* relativo dei controlli pre-negoziazione;
4. implementazione e monitoraggio dei controlli pre-negoziazione in caso di

esternalizzazione dell'attività di *trading* in paesi terzi.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

3.4. **Banca d'Italia: aggiornate le disposizioni di vigilanza sulla disciplina IRRBB e CSRBB**

Banca

Con l'aggiornamento n. 44 della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, la Banca d'Italia ha aggiornato la Circolare sulle disposizioni di vigilanza, recependo la Direttiva 2013/36/UE (c.d. "CRD V"), in merito alla disciplina sull'*Internal Rate Risk* e sul *Credit Spread Risk* nel *Banking Book*, ovvero, rispettivamente, "IRRBB" e "CSRBB".

L'aggiornamento, che modifica le disposizioni di vigilanza in materia di processo di controllo prudenziale, oltre quelle relative al sistema dei controlli interni, è stato necessario per recepire nella normativa nazionale le modifiche definite a livello europeo in materia di rischio di tasso (IRRBB) e di *credit spread* sul portafoglio bancario (CSRBB).

Nello specifico, sono recepite le disposizioni degli artt. 84 e 98, paragrafo 5, della CRD V e delle seguenti disposizioni attuative:

1. Regolamento delegato della Commissione Europea (ai sensi dell'art. 84, paragrafo 5, CRD V);
2. Orientamenti EBA (EBA/GL/2022/14) in materia di IRRBB e CSRBB (in attuazione dell'art. 84, paragrafo 6, della CRD V);
3. Regolamento delegato della Commissione Europea (in attuazione dell'art. 98 par. 5bis della CRD V).

La versione definitiva dei due Regolamenti delegati della Commissione Europea è ancora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; invece, relativamente agli Orientamenti (EBA/GL/2022/14), la Banca d'Italia ha comunicato all'EBA l'intenzione di conformarsi agli stessi entro giugno 2024, ad accezione delle sottosezioni 4.5 e 4.6 riferite all'identificazione, valutazione e monitoraggio del CSRBB, per le quali invece è stata comunicata l'intenzione di conformarsi entro dicembre 2023.

Con l'aggiornamento n. 44 della Circolare 285, la Banca d'Italia uniforma, dunque, la disciplina al contenuto degli Orientamenti (limitatamente al CSRBB) e alle disposizioni della CRD V che costituiscono il riferimento nell'ambito del quale si inseriranno i Regolamenti delegati della Commissione Europea.

Le previsioni degli Orientamenti in materia di IRRBB, invece, saranno oggetto di un ulteriore aggiornamento della Circolare nel corso del 2024.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

3.5. **ESAs: pubblicate le prime norme tecniche RTS ed ITS di attuazione del Regolamento DORA**

Tutti gli operatori

Le Autorità europee di vigilanza (c.d. "ESAs") hanno reso noto la prima serie di progetti di norme tecniche (di regolamentazione, c.d. "RTS", e di attuazione, c.d. "ITS") in attuazione del Regolamento "DORA" (*Digital Operational Resilience Act*), che definisce un modello vincolante e completo con riguardo alla gestione del rischio legato alle tecnologie di informazione e comunicazione (ICT) per il settore finanziario dell'Unione Europea.

Le norme tecniche DORA sono orientate a migliorare la resilienza operativa digitale del settore finanziario UE, rafforzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e la gestione del

rischio di terzi e di segnalazione degli incidenti delle entità finanziarie.

La consultazione pubblica posta in essere dalle ESAs dal 19 giugno all'11 settembre 2023, ha portato a modifiche specifiche agli standard tecnici, come la semplificazione e razionalizzazione dei *requirements*, una maggiore proporzionalità e la risoluzione di problemi specifici legati al settore.

L'obiettivo è garantire che le entità finanziarie siano in grado di controllare i propri rischi operativi, la sicurezza delle informazioni e la continuità operativa per tutta la durata dei contratti sottoscritti con i fornitori di servizi ICT.

I progetti finali di norme tecniche includono:

1. norme tecniche di regolamentazione (RTS) sul quadro di gestione del rischio ICT e sul quadro semplificato di gestione del rischio ICT;
2. RTS sui criteri per la classificazione degli incidenti legati alle ICT;
3. RTS relativi alla *policy* sui servizi ICT che supportino funzioni critiche o importanti, rese disponibili dai fornitori di servizi ICT di terze parti (TPP);
4. ITS per stabilire i modelli per il registro delle informazioni sugli accordi contrattuali con i fornitori di servizi ICT terzi: il registro verrà impiegato dalle autorità competenti e dalle autorità di vigilanza europee a supervisione della conformità delle entità finanziarie al DORA e per evidenziare quali sono i fornitori ICT di terzi "critici" sottoposti al regime di sorveglianza del DORA.

I progetti finali sono attualmente nelle mani della Commissione europea, che dovrà adottarli nelle prossime settimane.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

3.6. **IVASS: nuove modalità di verifica delle polizze fideiussorie**

Assicurazio
ne

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) ha rilasciato una Lettera al mercato per mezzo della quale ha chiesto alle imprese di assicurazione e di riassicurazione operanti nel "Ramo Danni 15 – Cauzione" di comunicare le modalità telematiche di verifica delle polizze fideiussorie, ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 (altrimenti noto come "Codice dei contratti pubblici").

Il testo normativo ha stabilito nuovi criteri per le garanzie in caso di partecipazione del contraente a procedure ad evidenza pubblica, finalizzati ad assicurare l'autenticità della polizza.

Più nel dettaglio, la garanzia fideiussoria, che può anche essere rilasciata dalle imprese di assicurazione, deve essere emessa e firmata digitalmente, e deve poter essere verificabile telematicamente presso l'emittente, cioè gestita mediante l'utilizzo di piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti.

Non essendo ancora operativa una piattaforma che risponda ai requisiti richiesti, la Delibera ANAC n. 606/2023 ha introdotto una soluzione temporanea fino al 30 giugno 2024, che consenta alle stazioni appaltanti di verificare l'autenticità della polizza tramite le modalità telematiche qui di seguito riportate:

1. inserire una sezione all'interno del sito web dedicata alla verifica dell'autenticità della polizza in tempo reale;
2. dotarsi di un indirizzo di PEC (obbligatoriamente registrato e aggiornato nell'albo RIGA tenuto dell'Istituto), per mezzo del quale la stazione appaltante beneficiaria della polizza possa domandare all'impresa emittente la conferma dell'autenticità.

L'IVASS invita le imprese destinatarie a dichiarare all'Istituto le modalità di verifica delle polizze

fideiussorie, inviando una PEC all'indirizzo riportato all'interno della Lettera al mercato.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

3.7. **EBA: pubblicato il report finale sulle modifiche alle segnalazioni dei fondi propri per il rischio di mercato**

Banca, SIM

L'EBA ha reso noto il progetto finale di modifica alle norme tecniche di attuazione riferite al Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2021 in merito agli obblighi di segnalazione dei fondi propri, per il rischio di mercato, ai sensi dell'art. 430 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (c.d. "CRR").

Con l'avvicinarsi dell'attività di revisione del portafoglio di negoziazione (FRTB – *Fundamental review of the trading book*) nell'Unione Europea, l'EBA ha rivisto le informazioni da segnalare sui requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, e le ha arricchite con informazioni sulle riclassificazioni degli strumenti tra i libri regolamentari.

L'art. 430 della CRR impone ai destinatari del regolamento determinati obblighi di segnalazione alle autorità centrali in merito ai requisiti prudenziali.

Le modifiche alle norme tecniche di attuazione integrano le informazioni di alto livello sul metodo standardizzato alternativo (ASA) riportate dal 2021, con precisazioni aggiuntive in merito agli strumenti e alle posizioni in ambito ASA, oltre ad informazioni sintetiche e dettagliate sugli strumenti e sulle posizioni nell'ambito dell'approccio alternativo dei modelli interni (AIMA).

Inoltre, le norme tecniche modificate introducono un modello semplificato che rileva le informazioni sulla riclassificazione di strumenti tra il portafoglio bancario e il *trading book* di un ente.

Gli obblighi di segnalazione rivisti, esclusa la segnalazione sulle riclassificazioni, verranno applicate a partire dal 31 marzo 2025.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

3.8. **COVIP: richieste agli Enti previdenziali le informazioni e i documenti sulla politica d'investimento 2023**

Fondi pensione

La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), con Circolare dell'11 gennaio 2024 (protocollo 134), che chiesto agli Enti previdenziali di trasmettere tutti i dati riguardanti la politica di investimento e la composizione, e la redditività, delle attività detenute.

Gli Enti previdenziali dovranno quindi fornire, all'interno una dettagliata relazione, informazioni che riguardano:

1. le politiche di investimento e disinvestimento applicate alla componente mobiliare e immobiliare, con particolare riferimento al monitoraggio e alla gestione del rischio;
2. le modalità utilizzate per la gestione diretta e/o indiretta, specificando i consulenti ed i gestori che hanno preso parte al processo d'investimento e le modalità adottate per la loro selezione e remunerazione;
3. i sistemi di controllo adottati;
4. la banca depositaria individuata per il deposito delle risorse e le modalità di selezione della stessa.

La suddetta relazione andrà trasmessa entro il termine ultimo del 1° marzo 2024, mentre i dati relativi al risultato della gestione finanziaria, essendo riferite alla chiusura del bilancio, andranno comunicati entro il 31 maggio 2024.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

3.9. Antiriciclaggio: accordo provvisorio tra Consiglio e Parlamento UE sul "Pacchetto AML"

Tutti gli operatori

Il 18 gennaio 2024, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio su alcune delle parti del "pacchetto AML" proposto dalla Commissione nel 2021, diretto a rafforzare il sistema finanziario dell'Unione Europea dal riciclaggio di denaro e dal finanziamento del terrorismo.

Il pacchetto di proposte legislative della Commissione include:

- un **Regolamento** che istituisce una nuova Autorità antiriciclaggio dell'UE (AMLA), con potere sanzionatorio;
- un **Regolamento** che riforma quello sui trasferimenti dei fondi, con l'obiettivo di rendere le transazioni in crypto-assets più trasparenti e tracciabili possibili;
- un **Regolamento** sugli obblighi in materia di lotta al riciclaggio relativo al settore privato;
- una **Direttiva** sui meccanismi antiriciclaggio.

Si riportano sinteticamente, qui di seguito, le **novità** oggetto dell'accordo provvisorio:

1. Regolamento antiriciclaggio:

a) **L'estensione dei soggetti obbligati:**

- a tutti i *Crypto Assets Service Providers* (CASP), che dovranno effettuare l'attività di adeguata verifica della clientela, in caso di operazioni d'importo pari o superiore a euro 1.000;
- ai soggetti operativi nel settore del *luxury* quali pietre e metalli preziosi, nonché i gioiellieri, gli orologiai e gli orafi, i commercianti di automobili di lusso, aerei e yacht, oltre quelli attivi nel settore dei beni culturali;
- alle società e agli agenti nel settore del calcio professionistico: considerando che tale settore e il relativo rischio sono soggetti ad ampie variazioni, gli Stati membri disporranno della flessibilità necessaria per eliminarli dall'elenco se dovessero presentare un basso rischio.

b) **La previsione di misure di adeguata verifica rafforzata per:**

- i rapporti di corrispondenza transfrontalieri per i CASP;
- gli enti creditizi e finanziari, qualora i rapporti d'affari con persone ad alto patrimonio netto comportino la gestione di un grande quantitativo di attività.

c) **Limiti ai pagamenti in contanti:** verrà fissato un limite massimo di euro 10.000 per i pagamenti in contanti, anche se gli Stati membri potranno imporre un limite massimo inferiore; inoltre, i soggetti obbligati dovranno identificare e verificare l'identità di una persona che effettua un'operazione occasionale in contanti di importo compreso tra euro 3.000 ed euro 10.000.

d) **Chiarimenti sul concetto di "titolarità effettiva" (*ultimate ownership structure*):** viene chiarito che si basa su due componenti (proprietà e controllo) che dovranno essere entrambe analizzate per identificare tutti i titolari effettivi di tale soggetto giuridico o di diversi tipi di soggetti, compresi i soggetti non UE quando fanno affari o acquistano beni immobili nell'UE; l'accordo raggiunto sul Regolamento fissa la soglia della titolarità effettiva al 25%.

e) **Misure per operazioni che coinvolgono gli "High-Risk Countries":** i soggetti obbligati saranno tenuti ad applicare un'adeguata verifica rafforzata alle operazioni occasionali e ai rapporti d'affari che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio, le cui carenze in termini di presidi antiriciclaggio e antiterrorismo li rendono una minaccia per l'integrità del mercato interno dell'Unione Europea.

2. Direttiva antiriciclaggio:

a) **I registri dei titolari effettivi:** gli organismi responsabili dei registri avranno il potere di effettuare ispezioni nei locali dei soggetti giuridici registrati, in caso di dubbi circa l'accuratezza delle informazioni in loro possesso; potranno accedere ai registri coloro che recano un interesse legittimo, tra cui la stampa e la società civile.

b) **Le responsabilità delle *Financial Intelligence Units* (FIU):** le Unità di Informazione Finanziaria (in Italia, l'UIF) avranno accesso immediato e diretto alle informazioni finanziarie, amministrative e investigative, comprese le informazioni fiscali, le informazioni su fondi e altri beni congelati a seguito di

sanzioni finanziarie mirate, le informazioni su trasferimenti di fondi e trasferimenti di *crypto-assets*, i registri nazionali dei veicoli a motore, degli aeromobili e delle unità da diporto, i dati doganali e i registri nazionali delle armi.

c) **I supervisori:** ciascuno Stato membro dovrà garantire che tutti i soggetti obbligati vengano sottoposti a una supervisione efficace ed efficiente da parte di uno o più supervisori, che applicheranno un approccio “*risk-based*”, segnalando alle FIU locali i casi sospetti.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

3.10. **IVASS: pubblicate le nuove modalità di comunicazione dei pagamenti sulle polizze vita dormienti**

Assicurazio
ne

Il 25 gennaio 2024 è stata pubblicata dall'IVASS (l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) una Lettera al mercato (di seguito la “Lettera”) in materia di polizze vita dormienti e, in particolare, alla raccolta dei dati sul pagamento delle relative polizze ai beneficiari.

L'IVASS ricorda che, ai sensi dell'art. 3, comma 1-*bis* e 1-*quinq*ues del D.P.R n. 1161/2007, al fine di prevenire il fenomeno delle polizze vita dormienti, le compagnie di assicurazione sono tenute, con periodicità annuale, a consultare l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) e a riferire, all'Istituto stesso, sui pagamenti effettuati ai beneficiari.

La consultazione dell'ANPR è momentaneamente possibile solo per le imprese che operano nei rami vita.

In merito al processo di trasmissione dei dati sui pagamenti delle somme relative a tali polizze, l'IVASS ha stabilito che i dati verranno raccolti utilizzando la piattaforma INFOSTAT, che riguarnerà tutte le comunicazioni annuali.

Entro il mese di febbraio 2024, l'IVASS comunicherà tutte le informazioni in merito al formato di raccolta dati, con le relative istruzioni di compilazione.

L'IVASS ha specificato che le imprese tenute alla segnalazione, che già utilizzano i servizi forniti da INFOSTAT, non hanno necessità di inviare ulteriori moduli di accreditamento, mentre le imprese che non hanno mai utilizzato INFOSTAT dovranno effettuare preventivamente la registrazione con le modalità indicate nella Lettera.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

4. Orientamenti, linee guida e Q&A

4.1. Comitato Italiano per la Corporate Governance: Relazione 2023

Tutti gli operatori

Il Comitato per la Corporate Governance (di seguito il "Comitato") ha approvato la relazione annuale con il Rapporto 2023 sull'applicazione del Codice di Autodisciplina.

In particolare, le Raccomandazioni presenti nella lettera annuale del Presidente del Comitato hanno come obiettivo quello di rafforzare le prassi e favorire l'applicazione del Codice di Corporate Governance.

Le Raccomandazioni riguardano le seguenti aree tematiche:

1. Piano industriale
2. Informativa pre-consiliare
3. Composizione dell'organo amministrativo
4. Voto maggioritario

Relativamente al primo punto, il Comitato richiede alle società spiegazioni circa il coinvolgimento dell'organo amministrativo nell'esame e nell'approvazione del piano industriale e nell'analisi della creazione di valore nel lungo periodo.

In merito al secondo punto, il Comitato richiede alle società di motivare, nella relazione sulla *corporate governance*, in caso di deroga alla tempestività dell'informativa pre-consiliare per motivi di riservatezza.

Per quanto concerne il terzo punto, il Comitato richiede alle società di indicare, dandone adeguata motivazione nella relazione sulla *corporate governance*, della mancata espressione, durante il rinnovo dell'organo amministrativo, dell'orientamento sulla sua composizione qualitativa o quantitativa.

Infine, in relazione all'ultimo punto, il Comitato richiede alle società di dare adeguata spiegazione su quelle che sono le finalità della scelta e le conseguenze attese sugli assetti proprietari e di controllo e sulle strategie future.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

4.2. Norme di comportamento del collegio sindacale delle non quotate: novità CNDCEC

Tutti gli operatori

Il CNDCEC ha pubblicato una nuova versione delle Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, rivedendo quelle di gennaio 2021.

Particolare attenzione viene posta al tema dei doveri di vigilanza sugli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, oltre al tema della segnalazione dei sindaci.

A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 14/2019 relativo al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il CNDCEC ha ritenuto necessario fornire indicazioni di buone prassi applicative in merito agli obblighi derivanti dalla combinazione delle fattispecie indicate agli artt. 2086, comma 2, 2381, 2403 c.c.

L'art. 25-octies del Codice della crisi, che disciplina la segnalazione dell'organo di controllo in merito alla sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza per la composizione negoziata, evidenzia il ruolo centrale svolto dai sindaci.

Il loro ruolo risulta essere fondamentale sia prima della segnalazione, vigilando sull'adeguatezza degli assetti e sul loro concreto funzionamento per rilevare con tempestività la situazione di crisi e la perdita di continuità, sia successivamente, nel momento in cui dovessero emergere segnali di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario provocati da assetti inadeguati per l'immediata rilevazione dei rischi e/o non attivati dall'organo di amministrazione.

L'interazione e lo scambio di informazioni con l'organo di amministrazione, con le altre funzioni di controllo e, in particolare, con il soggetto incaricato della revisione legale, risultano dunque fondamentali.

Ad ogni modo, le disposizioni di cui all'art. 25-octies necessitano di essere adeguate alla concreta attività dei sindaci nelle relative realtà di riferimento.

In particolare, le Norme di comportamento (indirizzate sia al collegio sindacale che al sindaco unico) di società non quotate sono suddivise in 11 sezioni:

Sezione 1: composizione del collegio sindacale (nomina, cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché cause di cessazione e sostituzione del sindaco).

Sezione 2: funzionamento del collegio sindacale.

Sezione 3: doveri del collegio sindacale (modalità e criteri di effettuazione dell'attività di vigilanza).

Sezione 4: partecipazione del collegio sindacale alle riunioni degli altri organi sociali (definizione dei rapporti tra questi ultimi e l'organo di controllo).

Sezione 5: poteri ispettivi e di controllo attribuiti ai sindaci dall'art. 2403-bis c.c.

Sezione 6: poteri reattivi del collegio sindacale a fronte di atti di mala gestione, gravi irregolarità e omissioni degli amministratori.

Sezione 7: relazione dei sindaci all'assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.

Sezione 8: pareri e proposte resi ed effettuate dal collegio sindacale nel corso del proprio incarico.

Sezione 9: attività suppletive del collegio sindacale rispetto a quelle del consiglio di amministrazione.

Sezione 10: comportamento dei sindaci in presenza di operazioni straordinarie della società.

Sezione 11: l'attività del collegio sindacale in situazioni di crisi di impresa e in caso di insolvenza.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

4.3. **Norme di comportamento del collegio sindacale delle quotate: novità CNDCEC**

Tutti gli operatori

Il CNDCEC ha altresì reso noto le nuove Norme di comportamento del collegio sindacale delle società quotate (di seguito le "Norme di comportamento" o le "Norme"), aggiornando la precedente versione di aprile 2018.

Le Norme hanno come obiettivo quello di indirizzare l'attività degli iscritti all'Albo dei commercialisti che svolgono incarichi nei collegi sindacali di società quotate.

La disciplina di è data dal coordinamento delle disposizioni contenute nel Testo Unico della Finanza (D.Lgs. n. 58/1998, di seguito "TUF") con quelle del codice civile e con le regole e istruzioni emanate dalla CONSOB e dalle autorità di vigilanza.

I compiti del collegio sindacale, riportati nell'art. 149 TUF, devono essere coordinati con le prerogative del comitato per il controllo interno e la revisione contabile, di cui all'art. 19 D. Lgs. n. 39/2010.

L'assetto dei controlli delle società quotate (che aderiscono in maniera volontaria) risente, inoltre, delle indicazioni fornite dal Codice di Corporate Governance in relazione al funzionamento del sistema di controllo interno e di gestione del rischio.

L'aggiornamento delle Norme di comportamento tiene in considerazione sia l'evoluzione del panorama normativo (dal *whistleblowing* alle previsioni del D. Lgs. n. 14/2019, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, sull'adeguatezza degli assetti in funzione della tempestiva rilevazione dello stato di crisi), sia dei nuovi Principi e Raccomandazioni del Codice di Corporate Governance, approvato a gennaio 2020.

Le modalità attraverso cui il collegio sindacale esercita l'attività di vigilanza variano in funzione della complessità e delle caratteristiche dimensionali, organizzative, di settore e del *business model* e dei profili di rischio della società vigilata.

Particolare importanza è stata attribuita:

1. ai flussi informativi provenienti dall'organo di amministrazione, per interventi di reazione o correzione delle criticità rilevate e per evitarne la ripetizione;
2. al comitato controllo e rischi, dove presente;
3. alla società di revisione e alle restanti funzioni e ruoli di controllo, su tutti l'*internal audit*.

La versione aggiornata delle Norme di comportamento prevede dieci sezioni, a loro volta articolate in

diverse Norme, composte da Principi e Criteri applicativi, corredati da Riferimenti normativi:

Sezione Q.1: nomina, incompatibilità e alle ipotesi di cessazione dall'incarico dei componenti del collegio sindacale;

Sezione Q.2: indicazioni di prassi per il funzionamento del collegio sindacale;

Sezione Q.3: doveri del collegio sindacale;

Sezione Q.4: modalità di partecipazione alle riunioni degli organi sociali;

Sezione Q.5: poteri del collegio sindacale;

Sezione Q.6: prerogative dei sindaci nel riscontro e nella denuncia dei fatti censurabili;

Sezione Q.7: pareri e proposte resi dal collegio sindacale in occasione dello svolgimento dell'incarico;

Sezione Q.8: attività che il collegio sindacale, in quanto comitato per il controllo interno e la revisione contabile, svolge come responsabile della procedura di selezione della società di revisione legale;

Sezione Q.9: attività del collegio sindacale in caso di omissione degli amministratori;

Sezione Q.10: relazione all'assemblea dei soci sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività di vigilanza svolta nell'adempimento dei propri doveri.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

4.4. Nota di chiarimenti della Banca d'Italia sul Provvedimento del 1° agosto 2023

Tutti gli operatori

Il 9 gennaio 2024 la Banca d'Italia ha pubblicato una nota di chiarimenti in relazione al Provvedimento del 1° agosto 2023 di recepimento degli Orientamenti EBA (EBA/GL/2022/05) su politiche e procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio, che aggiorna le disposizioni di Banca d'Italia del 26 marzo 2019 in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Per un approfondimento sul tema, consulta la nostra [Pill](#).

Per il testo integrale del Provvedimento, cliccare [qui](#).

4.5. EFRAG: in consultazione le prime tre bozze degli ESRS

Tutti gli operatori

L'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha posto in consultazione fino al 2 febbraio 2024 le prime tre bozze di Linee guida (c.d. "Implementation Guidance") degli European Sustainability Reporting Standards (ESRS) indirizzate, in particolare, alle società quotate e non quotate che sono soggette agli ESRS.

Nel dettaglio:

1. **Draft EFRAG IG 1:** *Materiality assessment implementation guidance* (MAIG);
2. **Draft EFRAG IG 2:** *Value chain implementation guidance* (VCIG);
3. **Draft EFRAG IG 3:** *Detailed ESRS datapoints implementation guidance + explanatory note* (elenco dei dati ESRS).

Questi documenti sono stati realizzati dall'EFRAG partendo dal Regolamento Delegato (UE) n. 2772/2023, contenente il primo set di ESRS, a cui si rifanno sia le grandi imprese sia le PMI, le cui azioni sono ammesse alla negoziazione sui mercati regolamentati dell'Unione Europea, che dovranno includerli in una sezione specifica dei loro rapporti di gestione.

L'EFRAG fornisce solo gli strumenti e i meccanismi per le imprese al fine conformarsi agli ESRS; queste, a loro volta, devono considerare anche le specifiche circostanze che le caratterizzano (ad esempio: il loro modello di business, la loro strategia, la struttura giuridica, la complessità o la governance).

In particolare:

1. La bozza IG 1 (MAIG) descrive i requisiti di rendicontazione della valutazione della materialità e illustra le possibili fasi del processo; contiene anche delle FAQ sulla doppia valutazione della materialità per fornire una guida all'implementazione da un punto di vista pratico.

2. La bozza IG 2 (VCIG) descrive i requisiti di rendicontazione della value chain durante la dichiarazione di materialità, per la gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità, nonché delle metriche e degli obiettivi; contiene anche delle FAQ, con ulteriori informazioni, e la "value chain map" riassume le implicazioni della catena del valore per ogni requisito di divulgazione.

3. La bozza IG 3 (Elenco dei dati ESRS) contiene l'elenco completo dei requisiti dettagliati contenuti in ciascun Requisito informativo e nei relativi Requisiti applicativi in formato Excel, che può rappresentare la base di partenza per un'analisi delle carenze di dati.

Per la due diligence, sono stati utilizzati come base i Principi Guida su Imprese e Diritti Umani delle Nazioni Unite, nonché le Linee Guida dell'OCSE sulle Imprese Multinazionali per una condotta aziendale responsabile.

Le parti interessate possono fornire un riscontro entro e non oltre il 2 febbraio 2024.

Per maggiori dettagli sulla Draft EFRAG IG 1, cliccare [qui](#).

Per maggiori dettagli sulla Draft EFRAG IG 2, cliccare [qui](#).

Per maggiori dettagli sulla Draft EFRAG IG 3 (file Excel), cliccare [qui](#).

Per maggiori dettagli sulla Draft EFRAG IG 3 (*explanatory note*), cliccare [qui](#).

4.6. EIOPA: pubblicati i risultati dello studio sulla valutazione del rischio di sottoscrizione danni nei modelli interni

Assicurazio
ne

L'EIOPA ha reso noto l'esito di uno studio comparativo (a livello europeo), avviato all'inizio del 2020, sulla valutazione nei modelli interni del rischio di sottoscrizione danni (c.d. "Non-Life Underwriting Risk Comparative in Internal models", NLCS).

Questo tipo di rischio contribuisce in maniera rilevante nel determinare il requisito di capitale di solvibilità (c.d. "Solvency capital requirement", SCR) delle imprese di assicurazione e riveste un'importanza significativa per la maggior parte di quelle che utilizzano il modello interno.

Lo studio ha analizzato i modelli interni di 75 assicuratori europei facenti parte di 31 gruppi assicurativi, al fine di valutarne le differenze e capire se, e in che modo, questi valutano rischi simili in maniera coerente.

L'EIOPA ha analizzato i profili di rischio di sottoscrizione del ramo danni per poter individuare le cause che hanno influenzato il capitale di rischio, nei primi cinque anni dall'introduzione della Direttiva 2009/138/CE (c.d. Direttiva "Solvency II"), che ha lo scopo di estendere la normativa di Basilea II al settore assicurativo.

I risultati sono qui di seguito riportati:

1. Livello di capitale:

imprese con profitti e perdite simili hanno registrato notevoli diversità nel loro livello di capitale, che non sono aumentate o diminuite nel tempo, suggerendo che l'allocazione del capitale delle imprese è rimasta inalterata.

2. Differenze nella misurazione del rischio:

molte imprese con un basso livello di capitale si basavano su stime incerte degli utili futuri per calcolare il premio di rischio; i diversi modi di contabilizzare gli utili futuri hanno spinto le autorità di vigilanza europee a effettuare ulteriori analisi.

3. Confronto con la formula standard:

le imprese che impiegano modelli interni hanno manifestato variazioni significative e intensità patrimoniali inferiori per il rischio di premio, e di riserva, rispetto ai calcoli con formula standard.

4. Rendicontazione:

la maggior parte delle imprese era preparata all'introduzione dei modelli di segnalazione quantitativa per i modelli interni alla fine del 2023 a livello europeo; i modelli armonizzati a livello SEE hanno consentito di

utilizzare un metodo comune nella lettura e nell'elaborazione dei dati.

5. Inflazione:

I risultati hanno mostrato che un'inflazione moderata e duratura può avere un impatto significativo sulle imprese rispetto a picchi di breve durata. Di conseguenza, le imprese dovrebbero tenere sotto osservazione il rischio di inflazione e la loro esposizione ad esso, in quanto i cambiamenti nell'andamento dell'inflazione potrebbero portare a un aumento del requisito patrimoniale di solvibilità.

Le conclusioni dello studio saranno prese in esame dalle autorità di vigilanza degli Stati membri.

L'EIOPA sosterrà le autorità di vigilanza nazionali nelle azioni di *follow-up* sulle imprese che hanno presentato valori anomali (outliers) e verificherà l'evoluzione dei risultati.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

4.7. ESMA: pubblicato lo studio sulle esposizioni nel settore immobiliare degli operatori finanziari

*Banca,
SGR,
SICAF,
SICAV*

L'ESMA ha reso noto il suo primo studio relativo al modo in cui i mercati immobiliari influenzano quelli finanziari e, in generale, l'economia.

Dallo studio è emerso quanto segue:

1. l'indebitamento del settore immobiliare è risultato elevato, con rischi maggiori per gli operatori dei mercati finanziari non bancari;
2. le interconnessioni con il sistema bancario sono forti e si esplicano mediante le esposizioni e le attività dei soggetti finanziari.

Nel lungo periodo, è possibile che il rischio di tasso possa continuare a influenzare le esposizioni del mercato immobiliare: in particolare, gli indicatori del rischio di credito per le società immobiliari hanno iniziato a mostrare segni di deterioramento; parallelamente, i disallineamenti di liquidità rimangono una vulnerabilità significativa per i fondi di investimento immobiliare.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

4.8. Nuovo Questionario AML per gli intermediari vigilati

*Tutti gli
operatori*

Con comunicazione dell'11 gennaio 2024, la Banca d'Italia ha reso noto che, **a partire dal prossimo mese di febbraio**, verrà messo a disposizione il nuovo Questionario AML (di seguito il "Questionario") per mezzo del quale tutti gli intermediari sottoposti a vigilanza dovranno raccogliere i dati e le informazioni sull'esposizione ai rischi di riciclaggio di denaro.

Il Questionario conterrà variazioni minime rispetto quello attualmente vigente e sarà funzionale all'adempimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 231/2007 (c.d. "Decreto Antiriciclaggio") e dalle relative disposizioni attuative.

Sarà previsto un periodo di circa sei settimane per la compilazione, analogamente alla tempistica stabilita lo scorso anno.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

4.9. Agenzia delle Entrate: definiti i casi di applicabilità dell'esenzione di plusvalenze da cessione di quote di OICR immobiliari

Con la Risoluzione n. 76/2023, l'Agenzia delle Entrate (di seguito "AdE") ha stabilito quali sono i casi dove ricorra l'esclusione dal regime di esenzione delle plusvalenze derivanti dalla cessione delle quote di fondi di investimento immobiliare (c.d. OICR immobiliari), di cui all'art. 5, comma 5-bis, D. Lgs. n. 461/1997.

In particolare, nella sua richiesta, l'istante aveva domandato se nella definizione di "società ed enti" presente nel suddetto comma dovessero o meno essere compresi anche gli OICR immobiliari.

La norma di cui all'art. 5, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 461/1997 non prevede che tali disposizioni si applichino ai redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più della metà, derivi, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nel territorio dello Stato.

Le nuove disposizioni sono state introdotte per uniformare il sistema italiano delle imposte sui redditi previsti all'art. 13 paragrafo 4 del Modello Ocse di Convenzione (contro le doppie imposizioni) e all'art. 9 paragrafo 4 della Convenzione multilaterale Ocse (che consentono allo Stato la potestà impositiva della fonte per le plusvalenze da alienazione di partecipazioni immobiliari).

La ratio di queste norme è quello di contrastare fenomeni di arbitraggio fiscale realizzati mediante la cessione di partecipazioni in società immobiliari, al posto della cessione diretta degli immobili.

L'AdE, in risposta al quesito, ha chiarito in via preliminare che, ai fini dell'individuazione dei fondi pensione e degli organismi di investimento, possono beneficiare dell'esenzione tutti quegli organismi di diritto estero che, a prescindere dalla loro forma giuridica, abbiano le stesse finalità di investimento dei fondi pensione e degli OICR italiani (circolare n. 11/2011).

Inoltre, l'AdE ricorda che il comma 99 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2023 implica l'esclusione dall'applicazione delle nuove disposizioni stabilite dal comma 5-bis, per le plusvalenze realizzate da OICR di diritto estero (articolo 1, comma 633, della legge n. 178/2020).

Dunque, l'Agenzia ritiene che i redditi derivanti dalla cessione di quote di OICR immobiliari non rientrino nell'esclusione introdotta dal citato articolo 5, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 461/1997, e che l'eventuale plusvalenza realizzata dall'istante potrà usufruire del regime di esenzione.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

4.10. **EIOPA: pubblicata la seconda relazione sulla distribuzione dei prodotti assicurativi in UE**

Il 7 Dicembre 2023 l'EIOPA (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni) ha rilasciato la sua seconda relazione sull'applicazione della Direttiva (UE) n. 2016/97 c.d. "Direttiva IDD" (*Insurance Distribution Directive*) sulla distribuzione dei prodotti assicurativi, che definisce standard normativi minimi per il mercato assicurativo dell'Unione Europea, migliorando la protezione dei consumatori.

La relazione prende in considerazione i seguenti temi:

- i cambiamenti nella struttura del mercato degli intermediari assicurativi;
- i cambiamenti nei modelli di attività transfrontaliera;
- il miglioramento della qualità della consulenza e dei metodi di vendita e l'impatto della IDD sugli intermediari assicurativi che siano piccole e medie imprese;
- i poteri e le risorse delle autorità competenti, che devono essere, rispettivamente, sufficienti ed adeguate a svolgere i compiti loro assegnati.

Dall'analisi condotta da EIOPA è emerso quanto segue:

1. il numero di intermediari registrati è ulteriormente diminuito negli ultimi due anni, tendenza già rilevata nella relazione precedente.
2. La qualità della consulenza e dei metodi di vendita è migliorata in alcuni Stati membri, grazie ad esempio a misure correttive imposte dalle autorità nazionali competenti.
3. I primi dati forniti dalle autorità di vigilanza nazionali sull'applicazione delle nuove norme in materia di sostenibilità mostrano le difficoltà incontrate dai consumatori nel comprendere le informazioni e i concetti complessi introdotti dalle nuove norme e dai distributori assicurativi, nel trovare corsi di formazione adeguati ad acquisire le conoscenze necessarie a comprendere il quadro normativo e fornire una consulenza adeguata ai clienti.
4. Le attività di vigilanza delle autorità nazionali competenti hanno evidenziato carenze nell'applicazione delle norme sulla remunerazione e sui conflitti di interesse, ad esempio in relazione ai pagamenti, che favoriscono i conflitti di interesse; per gestire il possibile impatto negativo delle commissioni sui consumatori, diverse autorità nazionali garanti della concorrenza hanno adottato misure come, ad esempio, tetti massimi per le commissioni o norme di divulgazione rafforzate.
5. Sia l'esame tematico dell'EIOPA sulla "bancassicurazione" sia le attività di vigilanza intraprese dalle autorità nazionali competenti hanno rilevato pratiche di vendita incrociata che potrebbero danneggiare i consumatori, come la vendita di assicurazioni per la telefonia mobile insieme ad un telefono cellulare.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

4.11. Banca d'Italia: recepiti gli Orientamenti EBA sulla meccanica di scambio nel *bail-in*

Banca

La Banca d'Italia ha divulgato un documento di sintesi (di seguito il "Documento") che attua gli Orientamenti EBA (EBA/GL/2023/01) relativi alla pubblicazione della meccanica di scambio nel *bail-in*, ossia dello strumento di risoluzione pensato per risanare, nel modo più rapido possibile, la situazione di una banca in crisi che potrebbe destabilizzare il settore bancario e finanziario.

I citati Orientamenti EBA indicavano alle autorità nazionali di risoluzione di pubblicare, sul proprio sito web, entro il 1° gennaio 2024, una descrizione della c.d. "meccanica di scambio" nel *bail-in*, ossia del processo di svalutazione e conversione di strumenti di capitale e passività assoggettabili a *bail-in*.

L'obiettivo del Documento è quello di contribuire a una maggiore trasparenza della *exchange mechanic*, illustrandone le principali modalità di esecuzione.

Il Documento comprende:

1. un inquadramento dei principali istituti normativi rilevanti;
2. una descrizione generale dei processi e delle modalità operative per l'esecuzione del *bail-in* da parte dei diversi attori coinvolti;
3. un approfondimento di alcuni specifici aspetti operativi.

Inoltre, il Documento delinea, in modo indicativo, le modalità operative che verrebbero seguite in conseguenza dell'esercizio del potere di riduzione di valore o conversione (art. 29 D. Lgs. n.180/2015 e art. 21 del Regolamento (UE) n. 806/2014) e del *bail-in* (art. 48 e ss. D. Lgs. n.180/2015 e art. 27 del Regolamento (UE) n. 806/2014) a banche italiane, in esecuzione di un programma di risoluzione adottato dal Comitato unico di risoluzione per le banche, o di un provvedimento di risoluzione adottato dalla Banca

d'Italia per le restanti.

Relativamente agli aspetti connessi con l'implementazione del *bail-in* nell'ambito del sistema di gestione accentrata e liquidazione (*post-trading*), il documento va esaminato insieme al "Rapporto dei lavori della *Task Force* costituita nell'ambito dei sistemi di *post-trade* italiani – PTPC-TF – Risoluzione – Implementazione dell'external execution del *bail-in*", pubblicato a luglio 2022, che analizza e descrive i processi operativi connessi con l'applicazione delle misure di riduzione, conversione e *bail-in* degli strumenti finanziari da parte di Euronext Securities Milan (MT-ESM), come depositario centrale, definendo ruoli, tempistiche e fasi.

La Banca d'Italia sottolinea, inoltre, che sia la stessa Banca d'Italia sia gli attori coinvolti possono sempre applicare il *bail-in* con modalità operative diverse da quelle indicate nel Documento pubblicato, nell'esercizio della propria discrezionalità, al fine di perseguire gli obiettivi della risoluzione e alla luce delle circostanze del caso.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

4.12. AML/CFT: Linee guida EBA estese ai CASP

CASP

Il 16 gennaio 2024, l'EBA ha pubblicato le "*Guidelines amedings on ML/TF Risk Factors Guidelines*" per mezzo delle quali le Linee guida sui fattori di rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo vengono estese in modo da ricomprendere anche i fornitori di servizi di crypto-attività (c.d. "*Crypto-Asset Service Providers*" o "CASP").

I CASP, spiega l'EBA, sono facilmente soggetti ad un rischio di riciclaggio maggiore in considerazione della rapidità dei trasferimenti di *crypto-assets* o perché alcuni prodotti contengono funzioni che nascondono l'identità dell'utente.

I nuovi orientamenti sottolineano le variabili ed i fattori di rischio di cui i prestatori di servizi per le crypto-attività devono tenere conto quando avviano rapporti d'affari o effettuano operazioni in *crypto-assets*.

Pertanto, è importante che i CASP conoscano questi rischi e mettano in atto misure per attenuarli.

Gli *amendings* dell'EBA permettono così ai CASP di identificare i rischi ML/TF, fornendo un elenco non esaustivo di diversi fattori che possono indicare l'esposizione del CASP a livelli più o meno alti di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo a causa dei suoi clienti, dei suoi prodotti, dei suoi canali di distribuzione e della sua ubicazione geografica.

Sulla base di questi fattori di rischio, le CASP possono essere in grado identificare quale parte della loro attività risulta essere più esposta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

Le Linee guida definiscono anche come le CASP dovrebbero adeguare le loro misure di mitigazione, incluso l'uso di strumenti di analisi *blockchain*.

Vengono inoltre incluse le indicazioni rivolte ad altri istituti di credito e finanziari che hanno nel loro portafoglio clienti i CASP o che comunque sono esposti ai crypto-attività.

Le Linee guida così aggiornate verranno applicate a far data del 30 dicembre 2024.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

4.13. EBA: in consultazione le modifiche agli RTS sulla valutazione prudente

Banca

L'EBA ha posto in consultazione le modifiche alle norme tecniche di regolamentazione ("*Regulatory Technical Standards*" o "RTS") del CRR ("*Capital Requirements Regulation*", Regolamento (UE) n. 575/2013) sulla valutazione prudente.

Le norme tecniche di regolamentazione stabiliscono i requisiti che gli istituti operanti nell'Unione

Europea devono applicare per l'esame delle loro attività e passività valutate al *fair value* a fini prudenziali. La consultazione ha come obiettivo quello di promuovere un'applicazione più armonizzata delle norme tecniche di regolamentazione e di ridurre la variabilità dell'*Additional Valuation Adjustment* (AVA) nell'ambito del metodo di base; inoltre, si intendono stabilire regole per l'applicazione del quadro di valutazione prudente in circostanze straordinarie. Il termine della consultazione è fissato al 16 aprile 2024.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

4.14. **EBA: pubblicati i nuovi indicatori per l'individuazione delle banche "G-SII"**

Banca

Il 18 gennaio 2024, l'EBA ha reso noto gli orientamenti aggiornati (EBA/GL/2023/10), di seguito gli "Orientamenti G-SII", sulla specificazione e la divulgazione degli indicatori di importanza sistemica, con riferimento alle banche di rilevanza sistemica globale (*Global Systemically Important Institutions*, "G-SII").

Nel dettaglio, l'aggiornamento delle Linee guida introduce ulteriori modifiche e chiarimenti con riguardo agli indicatori rilevanti per il processo di identificazione dei G-SII.

Le modifiche sono state necessarie dopo le revisioni, poste in essere nel 2022, alle Linee guida dell'EBA, adottate nell'ambito del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.

L'EBA sottolinea che l'identificazione di una G-SII spetta alle autorità nazionali competenti, e il processo deve essere rivisto entro il 15 dicembre di ogni anno.

Gli Orientamenti G-SII sulla stabiliscono, infine, requisiti uniformi per la divulgazione dei valori utilizzati durante il processo di identificazione e assegnazione dei punteggi delle G-SII, in linea con gli standard definiti a livello internazionale e sviluppati dal Comitato di Basilea e dal *Financial Stability Board*.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

4.15. **EDPB: pubblicata la nuova raccolta di casi tematici "one-stop-shop"**

Tutti gli operatori

L'EDPB (il Comitato europeo per la protezione dei dati) ha pubblicato un report di casi tematici "*one-stop-shop*" sulla sicurezza del trattamento e sulla notifica delle violazioni dei dati.

L'art. 60 del GDPR (il Regolamento (UE) n. 679/2016) ha introdotto il principio dello sportello unico (c.d. "*one-stop shop*"), con l'obiettivo di armonizzare le norme sulla protezione dei dati personali e la loro applicazione all'interno territorio dell'Unione Europea.

Il "*one-stop shop*" stabilisce che le imprese e, in generale, i titolari del trattamento dei dati si rifanno ad una sola Autorità di controllo, vale a dire quella del paese dove hanno la loro sede primaria.

Lo studio dell'EDPB offre così importanti suggerimenti su come le Autorità di protezione dei dati (DPA) hanno interpretato e applicato il GDPR nei diversi scenari, come l'*hacking*, il *ransomware* o la divulgazione accidentale di dati.

Il lavoro sarà certamente di aiuto per tutte le DPA, che aumenteranno la loro capacità di supervisione e controllo.

La sintesi e l'analisi delle decisioni adottate saranno utili alle organizzazioni (sia responsabili che incaricati del trattamento dei dati) per valutare l'adeguatezza dei loro presidi, sia prima che dopo una violazione dei dati.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

4.16. EDPB: pubblicata l'indagine CEF 2023 sul ruolo dei DPO

Tutti gli operatori

L'EDPB (il Comitato europeo per la protezione dei dati) ha rilasciato una relazione sulla designazione e sulla posizione dei DPO (*Data Protection Officer*), i Responsabili della protezione dei dati.

In particolare, l'analisi è l'esito di un'indagine coordinata di *enforcement* (CEF) a livello europeo e riporta le difficoltà attualmente incontrate dai DPO, insieme a una serie di raccomandazioni per rinforzare maggiormente il loro ruolo.

Il maggior numero dei DPO intervistati ha dichiarato:

- di avere le competenze, le conoscenze e i mezzi necessari per svolgere il proprio lavoro;
- di ricevere una formazione regolare;
- le sue funzioni sono in linea con quanto definito nel GDPR;
- di non ricevere istruzioni su come esercitare le proprie funzioni.

In aggiunta, hanno affermato di essere consultati nella maggior parte delle situazioni, di ricevere dati sufficienti per svolgere i loro compiti e che le loro opinioni vengono generalmente seguite.

Non mancano, tuttavia, i DPO che segnalano:

- la mancanza di designazione di un DPO, anche se obbligatoria;
- l'assenza di risorse sufficienti o conoscenze specialistiche per il DPO;
- la mancanza di incarichi specifici dei DPO in merito ai compiti richiesti dalla legge sulla protezione dei dati;
- l'inesistenza di indipendenza o di un sistema di *reporting* ai vertici aziendali.

Per porre rimedio alle carenze individuate, il rapporto elenca una serie di raccomandazioni per le organizzazioni, i DPO e le Autorità di protezione dei dati, con l'obiettivo di rafforzare l'indipendenza dei DPO e garantire che dispongano delle risorse necessarie per svolgere le loro attività.

L'EDPB puntualizza che le organizzazioni devono garantire che i DPO possano disporre di sufficienti opportunità, tempo e risorse a scopi formativi.

In ultimo, l'EDPB afferma che l'azione di *enforcement* prevista per il 2024 riguarderà l'attuazione del diritto di accesso da parte dei *Data Protection Officer*.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

4.17. EBA: in consultazione le nuove Linee guida sulla gestione dei rischi ESG

Tutti gli operatori

L'EBA ha posto in consultazione le nuove Linee guida sulla gestione dei rischi ESG (*Environmental, Social and Governance*).

Esse definiscono i requisiti per identificare, misurare, gestire e monitorare i rischi ESG, anche mediante *action plans* volti ad affrontare i rischi derivanti dalla transizione verso un'economia climaticamente neutrale all'interno dell'Unione Europea.

I cambiamenti climatici, il degrado ambientale, le questioni sociali e di *governance* sono sfide di particolare rilievo, e hanno tutte un impatto sul settore finanziario.

Il profilo di rischio e il *business model* degli istituti possono essere influenzati dai rischi ESG, su tutti quelli ambientali, attraverso i fattori di transizione e di rischio fisico.

Per garantire la sicurezza e la solidità degli istituti nel breve, medio e lungo periodo, le Linee guida definiscono quali sono i requisiti che gli istituti dovrebbero rispettare nei processi e nelle modalità di

gestione dei rischi ESG.

Vengono altresì stabiliti i principi per lo sviluppo e il contenuto dei piani degli istituti, in conformità alla direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD VI), al fine di monitorare e affrontare adeguatamente i rischi finanziari derivanti dai fattori ESG, compresi quelli riferiti all'impegno di rendere "climate-neutral" l'Unione Europea entro il 2050.

La consultazione rimarrà aperta fino al 18 aprile 2024.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

4.18. **EBA: pubblicate le modifiche per la raccolta dati nell'esercizio di benchmarking 2025**

Banca, SIM

L'EBA ha reso noto le sue proposte di modifica delle norme tecniche di attuazione (c.d. "ITS") che definiscono le modalità di raccolta dati per l'esercizio di *benchmarking* prudenziale del 2025, strumento di vigilanza utilizzato per monitorare e migliorare la qualità dei modelli interni, rilevanti per la valutazione dell'adeguatezza patrimoniale dell'ente.

Il documento (in consultazione) aggiorna così i dati da raccogliere durante l'esercizio 2025, modificando il Regolamento (UE) n. 2070/2016 che sancisce le norme tecniche di attuazione per i modelli, le definizioni e le soluzioni IT che gli enti sono tenuti ad applicare nella presentazione di informazioni all'EBA e alle competenti autorità.

Le modifiche, valevoli per l'esercizio 2025, impatteranno sull'analisi comparativa dei modelli per il rischio di credito, di mercato e all'IFRS9.

Il cambiamento maggiormente rilevante concerne il rischio di mercato, in relazione al quale l'EBA propone nuovi modelli interni (IMA) per la raccolta delle misure di rischio.

Per quanto concerne il rischio di credito, l'EBA propone modifiche minori, con l'obiettivo di chiarire l'obbligatorietà della segnalazione della probabilità di inadempimento, e dei parametri di perdita, in caso di rischio di inadempimento.

La consultazione delle bozze di ITS rimarrà aperta fino al 27 marzo 2024.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

4.19. **EBA: escluse modifiche al Net Stable Funding Ratio (NSFR)**

Banca

A seguito della pubblicazione del Rapporto (EBA/Rep/2024/01), di seguito il "Rapporto", l'EBA ha esaminato alcuni aspetti specifici riferiti al *Net Stable Funding Ratio* (NSFR), indicatore che misura la capacità di un istituto di credito di resistere a eventuali crisi di liquidità, considerando un orizzonte temporale di un anno.

L'analisi condotta dall'EBA è stata essenzialmente qualitativa, basata sul giudizio di esperti, e di sensibilità.

L'analisi qualitativa valuta l'eventuale applicazione di un trattamento diverso in altre giurisdizioni (come Regno Unito e Stati Uniti) e l'impatto che questi approcci avrebbero sull'NSFR delle banche dell'UE in una prospettiva di parità di condizioni.

L'analisi quantitativa copre tutti gli enti creditizi (di piccole e grandi dimensioni) dei quali l'EBA riceve con regolarità i rispettivi dati, e fa riferimento al periodo giugno 2021 - dicembre 2022.

Le voci analizzate sono: i contratti derivati, le operazioni di finanziamento tramite titoli, le operazioni non garantite con scadenza residua inferiore a sei mesi con clienti finanziari e la detenzione di titoli a copertura di contratti derivati.

Per le voci per le quali sono disponibili dati, il Rapporto fornisce una valutazione della rilevanza dei

fenomeni e una valutazione dell'impatto di eventuali modifiche all'attuale trattamento prudenziale. Tutte le voci prese in esame hanno una rilevanza limitata in termini di contributo all'NSFR totale richiesto, e questo si verifica sia per le banche di maggiori dimensioni sia per quelle minori. Una modifica del trattamento normativo a queste voci non avrebbe probabilmente effetti considerevoli per gli istituti, genererebbe soltanto dei costi di conformità. Per di più, l'attuale trattamento normativo sembra essere allineato a quello di altre giurisdizioni, di conseguenza eventuali modifiche metterebbero a rischio l'armonizzazione generale. In conclusione, l'EBA ritiene non essere necessario modificare l'attuale normativa sull'NSFR.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

4.20. ESG: da Assonime alcune Linee Guida per il reporting di sostenibilità delle quotate su Euronext Growth Milan

Tutti gli operatori

L'Associazione fra le società italiane per azioni (Assonime) ha reso noto alcune Linee Guida (di seguito le "Linee Guida") per il reporting ESG delle società quotate sul mercato Euronext Growth Milan (AIM Italia - Mercato alternativo del capitale).

Le Linee Guida contengono alcune raccomandazioni sui contenuti e sulle modalità di redazione del report di sostenibilità, allo scopo di supportare le imprese nella sua stesura.

Le Linee Guida si articolano in quattro sezioni:

1. principi generali per la redazione della rendicontazione di sostenibilità;
2. contenuto del report di sostenibilità;
3. processo di formazione del report e profili di governance;
4. collocazione del report di sostenibilità.

Assonime sottolinea, inoltre, che le società quotate su Euronext Growth Milan non sarebbero tenute a rispettare gli obblighi informativi attualmente vigenti, non rientrando nell'ambito di applicazione della Direttiva sulla rendicontazione di sostenibilità (Direttiva (UE) n. 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022), la cui estensione riguarda solo le piccole e medie imprese quotate sui mercati regolamentati e non su Sistemi Multilaterali di Negoziazione.

Ad ogni modo, la materia interessa queste società in quanto:

- da un lato, si tratta di clienti di imprese finanziarie tenute a rendicontare la sostenibilità delle proprie attività;
- dall'altro, in quanto appartengono a *value chain* di imprese soggette a obblighi di rendicontazione e *due diligence*.

Per le società quotate su Euronext Growth Milan che rientrano direttamente nell'ambito di applicazione dell'informativa obbligatoria, il tutto si traduce a verifiche di conformità con la normativa vigente.

Per tutte le altre, invece, le informazioni ESG sono oggetto di comunicazione volontaria.

Da qui, l'importanza di individuare le caratteristiche che tali informazioni dovrebbero avere per essere efficaci e utili agli investitori ai quali sono rivolte.

A tale scopo, Assonime e Assonext hanno costituito un Tavolo di Lavoro congiunto a cui partecipano rappresentanti di società quotate su Euronext Growth Milan, che già rendicontano volontariamente in materia di sostenibilità, e rappresentanti degli intermediari-investitori di riferimento.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

4.21. AML: dalla UIF i dati sulle SOS del secondo semestre 2023

Tutti gli operatori

L'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (di seguito "UIF") ha reso pubblici, con newsletter 1-24, i dati sulle segnalazioni sospette ricevute (di seguito "SOS"), relative al secondo semestre del 2023.

In particolare, le SOS sono calate di oltre il 10% nel periodo oggetto dell'indagine, rispetto quanto emerso nel 2022, in particolare per la riduzione delle segnalazioni con rating basso e medio-basso, ridotte di circa il 33%.

Il dato non è considerarsi negativamente, in quanto la stessa UIF aveva chiesto una maggiore selettività nell'invio delle SOS.

Nel dettaglio, nel secondo semestre del 2023, la UIF ha ricevuto 72.811 SOS, portando a 150.418 il numero di quelle ricevute in tutto il 2023, in riduzione del 3,2% rispetto l'anno precedente.

Il calo ha riguardato principalmente alcuni grandi segnalanti nei confronti dei quali la UIF ha intrapreso azioni specifiche, per il miglioramento qualitativo delle SOS.

La flessione è quindi essenzialmente circoscrivibile al comparto bancario e finanziario: in particolare a banche e Poste (che sono passate da 45.907 SOS, nel secondo semestre 2022, a 40.055 nel secondo semestre 2023).

In calo l'apporto dei soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante o valori (da 1.217 SOS a 421).

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

4.22. CONSOB: approfondimento sugli strumenti di debito chirografario di II livello

Banca,
Emittente, I
intermediario
106 Tub

La CONSOB ha reso pubblico il Quaderno giuridico n. 30 – gennaio 2024 denominato “*Senior non-preferred bonds e tutela degli investitori*”, in materia di strumenti di debito chirografario di II livello (c.d. “*senior non-preferred bonds*”), introdotti nell'ordinamento italiano con la Legge n. 205/2017.

In linea con quanto disposto dall'UE, la Legge di bilancio 2018 ha infatti introdotto nel nostro ordinamento questo tipo di titolo debitorio, collocandolo, nella piramide degli strumenti di capitale bancario, tra le passività *junior* e quelle *senior*, con la funzione di costituire un “cuscinetto” di passività ad elevata capacità di assorbimento delle perdite.

In situazioni di crisi dell'emittente, dovrebbero evitare l'erosione dei crediti chirografari ordinari e il ricorso ai fondi pubblici.

Tali strumenti si ricollegano alla BBRD 2 (“*Banking Recovery and Resolution Directive 2*”) in particolare per quanto concerne le ipotesi di *bail-in*.

La Direttiva ha nuovamente ripreso il tema delle problematiche relative alla gestione delle insolvenze bancarie, riservando particolare importanza alla disciplina del requisito minimo di passività ammissibile (MREL), nonché alla commercializzazione agli investitori *retail* di strumenti finanziari assoggettabili a *bail-in*.

Gli strumenti di debito chirografario di II livello assumono pertanto rilevanza con riferimento a molteplici ambiti disciplinari, quali quelli afferenti all'adeguatezza patrimoniale degli intermediari bancari e finanziari, alla c.d. gerarchia d'insolvenza, nonché alla prestazione dei servizi d'investimento, interessando, pertanto, sia la tematica della protezione dell'investitore sia quella degli apparati di vigilanza strutturalmente preordinati al controllo e alla regolamentazione dei diversi comparti del mercato finanziario.

L'analisi della CONSOB attribuisce particolare importanza al ruolo dell'informazione: è fondamentale educare i sottoscrittori degli strumenti di debito chirografario dell'effettivo grado di rischiosità dell'investimento effettuato e dell'efficacia del rimedio pensato dal legislatore a fronte di carenze informative o, più in generale, di fenomeni di *mis-selling* concernenti gli strumenti in oggetto.

Oltre al ruolo dell'informazione, anche quello della fiducia assume particolare rilevanza, considerando le ripercussioni sull'intero sistema economico degli episodi di crisi bancarie innescate da *lack of trust*.

Infine, l'analisi valuta se l'attuale contesto normativo possa ritenersi realmente in grado di recepire le finalità perseguite dal legislatore con l'introduzione della fattispecie in oggetto e di suggerire modifiche utili a conferire al vigente quadro disciplinare quella chiarezza e quella linearità necessarie per raggiungere tali obiettivi.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

4.23. **Assonime: la nuova guida sui Principi G20/OCSE in materia di Corporate Governance**

Tutti gli operatori

Il 19 gennaio 2024, Assonime ha rilasciato una guida sull'attuazione dei nuovi Principi G20/OCSE (di seguito i "Principi") in materia di *Corporate Governance* con focus sull'attuale contesto italiano, che considera le disposizioni legislative e regolamentari, le *best practice* di *Corporate Governance* e quelle comuni applicate dalle imprese italiane.

I Principi rappresentano un elemento essenziale per le decisioni degli investitori internazionali, sempre più interessati alla qualità della *Corporate Governance*.

La guida ha quindi l'obiettivo di allineare il sistema italiano ai Principi G20/OCSE, individuando eventuali *mismatch* e le aree di possibile miglioramento.

Un'attenzione particolare è data all'area dell'autoregolamentazione (regole di quotazione, Codice di *Corporate Governance*, statuti e regolamenti delle società), che rappresenta una componente chiave per un quadro di *governance* compatto, come riconosciuto dai Principi G20/OCSE.

Assonime ha individuato i principi relativi alle responsabilità del CdA e alla *governance* della sostenibilità, nonché alcuni dei principi relativi al ruolo, alle caratteristiche ed all'attuazione del Codice e alla divulgazione delle pratiche di *governance*.

Il risultato dell'analisi condotta da Assonime potrebbe aprire una serie di riflessioni non solo da parte della politica, ma anche alle singole società, che potrebbero riconsiderare la loro posizione rispetto ai Principi, ed eventualmente conformarsi ad essi.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

4.24. **IA: dalla Commissione UE un pacchetto di misure per sostenere start-up e PMI**

Tutti gli operatori

Il 24 gennaio 2024 è stato emanato, da parte della Commissione europea, un pacchetto di misure per sostenere le *start-up* e le PMI europee impegnate nello sviluppo di un'intelligenza artificiale (IA) affidabile che rispetti i valori e le norme dell'Unione Europea.

Il pacchetto fa riferimento all'accordo raggiunto tra Consiglio e Parlamento europeo nel dicembre 2023 relativamente all'approvazione (provvisoria) della legge sull'intelligenza artificiale europea, che sosterrà lo sviluppo, la diffusione e l'adozione di un'IA affidabile all'interno dell'Unione.

Si riportano, qui di seguito e in via sintetica, le misure stabilite dalla Commissione:

1. modifiche al Regolamento (EU) n. 1173/2021 (c.d. Regolamento EuroHPC, relativo all'istituzione dell'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo), che dovranno essere esaminate da Consiglio e Parlamento europeo, e che includono:

- l'acquisizione, l'aggiornamento e la gestione di supercomputer dedicati all'IA;
- l'agevolazione dell'accesso ai supercomputer dedicati all'IA;
- la creazione di uno sportello unico per le *start-up* e gli innovatori;
- il sostegno alle *start-up* nel settore dell'IA nello sviluppo di algoritmi e nelle fasi di test;
- la promozione dello sviluppo di applicazioni emergenti di intelligenza artificiale basate su modelli di IA per finalità generali.

2. La decisione sull'istituzione di un Ufficio per l'IA nell'ambito della Commissione, già operativa dal 24 gennaio 2024, che garantirà lo sviluppo e il coordinamento delle politiche in materia di IA a livello europeo e supervisionerà l'attuazione e l'applicazione della futura legge sull'IA.

3. Una comunicazione dell'Unione Europea al Parlamento, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle Regioni, sulle *start-up* e l'innovazione nel settore dell'IA, che mostri quali sono le azioni e gli investimenti previsti nel 2024 a sostegno delle *start-up* e delle industrie in Europa, con l'obiettivo di renderle leader mondiali in modelli, sistemi e applicazioni di IA avanzati e affidabili.

La Commissione è attualmente a lavoro per istituire, in concerto con diversi Stati membri, due consorzi per l'infrastruttura digitale europea (EDIC), ovvero:

- l'ALT-EDIC (alleanza per le tecnologie del linguaggio), per far fronte alla carenza di dati linguistici europei per l'addestramento di soluzioni di IA, ovvero per sostenere la diversità linguistica e la ricchezza culturale dell'Europa;
- l'EDIC "CitiVERSE", per aiutare le città a simulare e ottimizzare i processi, dalla gestione del traffico alla gestione dei rifiuti, attraverso l'utilizzo di *tool* di IA particolarmente avanzati.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

4.25. Financial Stability Board: pubblicato il programma di lavoro 2024

Tutti gli operatori

Il 26 gennaio 2024 è stato pubblicato il programma di lavoro del *Financial Stability Board* (FSB) previsto per l'anno corrente.

Si riportano, qui di seguito, le aree di intervento prioritarie e le nuove iniziative in programma:

1. il sostegno alla cooperazione globale sulla stabilità finanziaria;
2. il completamento delle riforme in materia di risoluzione delle crisi e la finalizzazione di alcune sue proposte per ottenere risorse e strumenti a sostegno della risoluzione di una controparte centrale (CCP);
3. il rafforzamento della resilienza delle c.d. "NBF" (*Non-Bank Financial Intermediation*), includendo:
 - l'esame di raccomandazioni o opzioni politiche per la leva finanziaria non bancaria,
 - il miglioramento della preparazione alla liquidità degli operatori di mercato non bancari per le richieste di margini e garanzie,
 - lo svolgimento di nuovi lavori sul funzionamento e la resilienza dei mercati REPO (*repurchase agreement*);
4. il miglioramento dei pagamenti transfrontalieri;
5. l'utilizzo dei vantaggi della *digital innovation*, contenendone i rischi tramite:
 - l'effettiva attuazione del quadro normativo e di vigilanza globale concordato per le attività e i mercati dei *crypto-asset* e per gli accordi globali sulle *stablecoin*,
 - il completamento del lavoro sulle implicazioni per la stabilità finanziaria della tokenizzazione,
 - la stesura di un rapporto per il G20 sui recenti sviluppi dell'intelligenza artificiale e sulle potenziali implicazioni per la stabilità finanziaria,
 - la progettazione di un formato per l'*incident reporting exchange* (FIRE) per promuovere un

maggior allineamento nella segnalazione degli incidenti alle autorità finanziarie da parte delle istituzioni finanziarie;

6. la considerazione dei rischi finanziari derivanti dal cambiamento climatico, per il tramite di:

- un'analisi della rilevanza dei piani di transizione per la stabilità finanziaria,
- un inventario per il G20 delle iniziative di regolamentazione e vigilanza relative all'identificazione e alla valutazione dei rischi finanziari legati all'ambiente,
- un rapporto sui progressi compiuti per ottenere un'informativa finanziaria coerente sui rischi climatici.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

4.26. EMIR: la CONSOB si adegua agli Orientamenti ESMA sulle segnalazioni delle operazioni in contratti derivati

*Banca,
Filiale di
Banca
estera, Inter
mediario
106 Tub,
SGR,
SICAF,
SICAV, SIM*

Il 24 gennaio 2024 è stato reso noto l'avviso con cui CONSOB ha comunicato all'ESMA la propria decisione di conformarsi agli Orientamenti dell'Autorità di vigilanza europea sulle segnalazioni, le procedure e *policy* dei *Trade Repository* e sulla trasparenza, ovvero sulla raccolta e conservazione dei dati ai sensi del Regolamento (UE) n. 648/2012 (c.d. "Regolamento EMIR"), come modificato dal Regolamento (UE) n. 834/2019.

Gli Orientamenti recepiscono e danno attuazione agli artt. 9, 78 e 81 del Regolamento EMIR e alle relative disposizioni attuative di cui ai Regolamenti Delegati (UE) n. 1855/2022, n. 1856/2022 e n. 1858/2022, ed al Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1860/2022.

Così facendo, le controparti dei contratti derivati sono tenute a rispettare gli indirizzi interpretativi dell'ESMA attraverso i suddetti Orientamenti, applicabili, secondo quanto previsto dal paragrafo 3 degli stessi, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative sulla disciplina del Regolamento EMIR, vale a dire dal 29 aprile 2024.

La CONSOB ha sottolineato che le controparti dovranno utilizzare i dati normativi per i rispettivi processi interni di gestione del rischio e della *compliance*, così da garantire conformità all'obbligo di segnalazione, oltre a segnalare in maniera coerente i dati e ridurre gli oneri di segnalazione.

Inoltre, CONSOB ha ricordato alle controparti il loro obbligo di notificare all'Autorità di vigilanza le omissioni e/o gli errori significativi nella fase di *reporting*, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2022/1860.

Le notifiche dovranno pervenire tramite apposita modulistica predisposta dall'ESMA e allegata all'avviso della CONSOB del 24 gennaio 2024.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

4.27. EFRAG: in pubblica consultazione i nuovi standard ESRS di sostenibilità per le PMI

*Tutti gli
operatori*

L'EFRAG (*European Financial Reporting Advisory Group*) ha posto in pubblica consultazione una bozza di standards ESRS (*European Sustainability Reporting Standard*) per le PMI quotate (c.d. "LSME"), con data di decorrenza fissata al 21 maggio 2024.

All'interno di questo gruppo rientrano:

- le imprese i cui valori mobiliari (obbligazioni, azioni e altri titoli) sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'Unione Europea;
- gli enti piccoli e non complessi (c.d. "SNCI");
- gli assicuratori e riassicuratori *captive*.

Gli standards "ESRS LSME" saranno emanati come atto delegato della Commissione, ed entreranno in vigore il 1° gennaio 2026.

Lo scopo degli "ESRS LSME" è quello di definire requisiti di rendicontazione proporzionati e pertinenti alla portata e alla complessità delle attività che svolgono le LSME, così da l'accesso ai finanziamenti ed evitarli ogni discriminazione mossa da parte degli operatori del mercato finanziario.

La bozza di standards LSME si compone di sei sezioni:

1. i requisiti generali;
2. le informazioni generali;
3. le politiche, azioni e obiettivi;
4. l'ambiente;
5. il sociale;
6. la condotta aziendale.

Parallelamente agli standards "ESRS LSME", l'EFRAG ha sviluppato uno standard volontario di rendicontazione della sostenibilità per le PMI non quotate (c.d. "VSME"), che propone uno strumento di rendicontazione atto ad assistere le micro, piccole e medie imprese non quotate (PMI non quotate) nel rispondere alle richieste di informazioni sulla sostenibilità pervenute da banche, investitori o grandi aziende, di cui le PMI non quotate sono fornitori, e per facilitare la loro transizione verso un'economia sostenibile.

Gli standards VSME sono strutturati in un Modulo Base e in due moduli opzionali aggiuntivi, ovvero quello "*Narrative-Policies, Actions and Targets*" (PAT) e quello "*Business Partners*".

L'attuale consultazione pubblica è finalizzata a ricevere un riscontro da parte degli elettori su elementi quali:

- la struttura;
- l'attuazione dei requisiti CSRD (per gli standards LSME ESRS), compreso il ruolo degli standards LSME nel definire il limite massimo della catena del valore per le informazioni che devono essere riportate dalle grandi imprese;
- la rilevanza delle informazioni proposte;
- le semplificazioni ottenute;
- l'accettazione da parte del mercato (per gli standards VSME).

Gli intervistati dovranno rispondere alle domande della utilizzando appositi questionari online, strutturati in due parti:

PARTE 1: domande più critiche a cui l'EFRAG chiede di rispondere in modo completo;

PARTE 2: domande tecniche aggiuntive e più dettagliate a cui l'EFRAG chiede di rispondere il più possibile.

L'EFRAG ha stabilito un test campo a cui ha inviato a partecipare tutti i finanziatori, investitori, le società quotate e non quotate che hanno PMI nella loro catena di fornitura, nonché le organizzazioni che gestiscono piattaforme o strumenti simili per la raccolta di dati sulla sostenibilità da parte delle PMI, ricordando loro di inviare l'adesione entro, e non oltre, il 31 gennaio 2024.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

4.28. **ESMA: in pubblica consultazione le linee guida in materia di sollecitazione inversa e classificazione delle crypto-attività**

CASP,
Operatore
Crypto

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (di seguito "ESMA") ha posto in pubblica consultazione le due nuove linee guida in materia di sollecitazione inversa e classificazione delle crypto-attività in attuazione del Regolamento (UE) n. 2023/1114 (*Market in Crypto-Assets Regulation*, "MiCAR").

La consultazione terminerà il prossimo 29 aprile 2024.

Le linee guida dell'ESMA hanno ad oggetto:

1. la prestazione di servizi di *crypto-assets* su iniziativa esclusiva del cliente (c.d. "sollecitazione inversa");
2. le condizioni ed i criteri per la qualificazione delle crypto-attività come strumenti finanziari.

In relazione alle prime linee guida, l'ESMA si è espressa in merito alle condizioni di applicazione della relativa esenzione dalla sollecitazione inversa e sulle pratiche di vigilanza che le autorità nazionali competenti possono adottare per impedirne l'elusione.

L'esenzione deve essere intesa come molto ristretta e trattata piuttosto come un'eccezione.

Con riguardo alle seconde linee guida, l'ESMA intende definire precisi requisiti per la qualificazione delle crypto-attività come strumenti finanziari, provando a creare un nesso tra il regolamento MiCAR e la direttiva MiFID II, e fornendo alle autorità nazionali competenti, e ai partecipanti al mercato, le condizioni ed i criteri per stabilire se una crypto-attività può essere considerata uno strumento finanziario.

L'emanazione delle linee guida definitive da parte dell'ESMA è prevista per il quarto trimestre del 2024.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

4.29. **EBA: pubblicata un'indagine sulle metodologie di classificazione dei rischi ESG negli istituti di credito**

Banca

L'EBA ha pubblicato un'*industry survey* sulla classificazione e sulle esposizioni ai rischi ESG negli istituti di credito.

L'obiettivo della *survey* è quello di raccogliere dati qualitativi sulle pratiche in essere negli istituti di credito, al fine di valutare la fattibilità di una metodologia standard per identificare e qualificare le esposizioni ai rischi ESG.

Nel dettaglio, l'EBA dovrà valutare l'adeguatezza del trattamento prudenziale riservato alle esposizioni relative ad attività o passività soggette a impatti da fattori ambientali o sociali.

Il presente sondaggio è stato, quindi, voluto dall'Autorità Bancaria Europea al fine di rispondere ai punti (a) e (b) dell'art. 501-*quater* del Regolamento (UE) n. 575/2013 inerente i requisiti di rischio di credito, rischio di aggiustamento della valutazione del credito, rischio operativo, rischio di mercato e piano di uscita.

I punti (a) e (b) richiedono all'EBA di analizzare:

1. la disponibilità e l'accessibilità di dati ESG relazionabili e coerenti;
2. la fattibilità dell'introduzione di una metodologia standardizzata per identificare e qualificare le esposizioni soggette a rischi ESG, basata su un insieme comune di principi per la classificazione del rischio ESG, utilizzando:
 - le informazioni sugli indicatori di transizione e di rischio fisico, rese disponibili dai quadri di riferimento

(europeo ed internazionale) per l'informativa sulla sostenibilità;

- le indicazioni e le conclusioni derivanti dagli *stress-test* di vigilanza o analisi di scenario dei rischi finanziari legati al clima condotti dall'EBA o dalle autorità competenti;
- il punteggio ESG pertinente del *rating* dei rischi di credito di un'ECAI (*External Credit Assessment Institutions*) nominata, se riflette adeguatamente i rischi ESG.

Il termine per rispondere all'indagine di settore è stato fissato al 29 marzo 2024.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

4.30. EDPB: disponibile il nuovo software "website auditing tool"

Tutti gli operatori

L'EDPB (il Comitato Europeo per la protezione dei dati) ha attivato uno *tool* (*open source*) di verifica dei siti web, noto come "*website auditing tool*", che potrà essere usato dai revisori legali, dagli operatori delle autorità di protezione dei dati personali (DPA), dai responsabili del trattamento e dagli incaricati del trattamento, per verificare la conformità dei siti Internet al Regolamento (UE) n. 2016/679 (il "GDPR").

Il *software*, totalmente "*user friendly*", permette di predisporre, eseguire e valutare gli *audit*, ed è altresì compatibile con diversi *tools*, ad esempio il raccogliitore di prove per siti web del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD).

Una seconda versione con nuove funzionalità è prevista per la fine dell'anno.

Per accedere a *website auditing tool*, cliccare [qui](#).

4.31. Q&A EBA: regime di remunerazione variabile ai sensi della CRD

Banca, SIM

L'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato una nuova Q&A sul regime di remunerazione variabile ai sensi della *Capital Requirements Directive* (Direttiva 2013/36/UE, "CRD") e dei propri Orientamenti per sane politiche di remunerazione (EBA/GL/2021/04).

In particolare, l'EBA prende in esame la possibilità che un piano di incentivazione, che combina condizioni di *performance* sia a breve sia a lungo termine, possa soddisfare i requisiti di un piano di remunerazione prospettico.

Inoltre, l'EBA precisa che, in deroga alla regola per cui gli strumenti dovrebbero essere valutati al prezzo di mercato o al loro *fair value*, gli strumenti assegnati nell'ambito di un piano retributivo prospettico per la remunerazione variabile, compresi i c.d. "LTIP" (Piani di incentivazione a lungo termine), potrebbero essere valutati contestualmente all'assegnazione del piano retributivo prospettico, anche se non esiste una definizione di cosa rappresenti un piano di remunerazione prospettico per la remunerazione variabile.

Un tipico esempio è quello rappresentato da un piano di incentivazione che prevede un pagamento da effettuarsi interamente in un ammontare predeterminato di azioni, quantificato in base al valore delle azioni all'inizio del piano, in funzione del livello di raggiungimento di condizioni di *performance* future, sia a breve sia a lungo termine.

La *performance* è misurata su un anno (ossia l'anno successivo a quello di inizio del piano).

Al completamento del primo anno, viene assegnata e remunerata una quota anticipata (non soggetta a ulteriori condizioni di *performance*), mentre quella differita sarà soggetta ad un'ulteriore valutazione delle condizioni di *performance* a lungo termine (tre anni), e successivamente erogata nel rispetto dei relativi requisiti.

In linea con i requisiti di cui all'art. 2, lett. a) e b), della CRD, che stabiliscono una politica retributiva capace di promuovere una gestione del rischio sana ed efficace, il par. 236 delle Linee guida EBA, definisce che la remunerazione variabile deve essere erogata solo in seguito al periodo di maturazione, poiché ogni elemento della remunerazione variabile deve essere determinato dai risultati passati e gli strumenti assegnati devono essere valutati dopo la fine del periodo di *performance*.

Riguardo agli LTIP, l'EBA spiega che il loro inserimento nelle *guidelines* è voluto per marcare l'eccezionalità della fattispecie in cui il nuovo personale possa ricevere LTIP all'inizio del primo anno di lavoro; la concessione di LTIP che specifichino un numero fisso di strumenti da assegnare in futuro, al verificarsi di tutte le condizioni di performance, consentirebbe di allineare gli incentivi del personale all'inizio del rapporto di lavoro con gli interessi degli *shareholder* o dei proprietari e degli *stakeholder* rilevanti.

Il valore degli strumenti dovrebbe essere il prezzo di mercato o il loro *fair value* al momento dell'assegnazione del piano di remunerazione prospettica per la remunerazione variabile, senza ulteriori *adjustments* futuri.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

4.32. BCE: aggiornato il piano di sviluppo sui rischi climatici e ambientali per il biennio 2024-2025

Tutti gli operatori

Il 30 gennaio 2024 è stato reso noto, da parte della BCE, il suo piano di sviluppo sui rischi climatici e ambientali, definendo le tre aree su cui focalizzerà le proprie attività nel biennio 2024-2025, assimilandole all'interno delle sue funzioni correnti, compresa la politica monetaria e la vigilanza bancaria.

Le tre aree riguardano:

1. la valutazione dell'impatto e i rischi della transizione verso un'economia *green*, mediante l'analisi dei costi di transizione e il fabbisogno di investimenti associati;
2. il crescente impatto del *climate change* e le modalità in cui le misure di adattamento a un pianeta sempre più caldo influiscono sull'economia;
3. i rischi derivanti dalla perdita e dal degrado della natura.

Così facendo, partirà l'ottavo programma di gestione ambientale della BCE, volto a favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di carbonio entro il 2030.

Il lavoro della BCE includerà anche:

- i principi di progettazione ecocompatibile per la futura serie di banconote in euro;
- integrerà considerazioni sull'impronta ambientale nella definizione di un euro digitale (in sviluppo).

La scelta di intensificare gli sforzi in queste aree segue l'esercizio di ricognizione sulle azioni per il clima posto in essere dalla stessa BCE dopo l'avvio dell'Agenda per il clima 2022.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

* * *

Per qualsiasi chiarimento o approfondimento, non esitate a contattarci.